

Rosanna Giacoia

LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI NELLA MONTAGNA BOLOGNESE E I CONSORZI DEGLI UTILISTI

[Già pubblicato in "Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell'alta valle del Reno bolognese e pistoiese", a. XXX, 60 (dicembre 2004), pp. 337-384.

Nuèter-Ricerche (27)

© Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

Sommario:

1. Cenni storici sugli usi civici e le proprietà collettive
2. Gli interventi legislativi dello stato unitario in materia di usi civici
3. La liquidazione degli usi civici
 - 3.1. Comune di Camugnano
 - 3.1.1. Frazioni di Baigno, Burzanella, Camugnano, Carpineta, Chiapporato, Guzzano e Verzunno
 - 3.1.2. Il consorzio degli utenti del dominio collettivo di Bargi
 - 3.1.3. Consorzio della generalità delle famiglie delle Mogne
 - 3.1.4. Frazione di San Damiano
 - 3.1.5. Frazione di Stagno, comunanze di Monte Badi e di Stagno
 - 3.1.6. Frazione di Vigo
 - 3.2. Comune di Castiglione dei Pepoli. Frazioni e località di Monte Coroncina e Monte Gatta
 - 3.3. Comune di Gaggio Montano. Frazioni di Gaggio Montano, Guanella, Olmo e Bombiana
 - 3.4. Comune di Granaglione
 - 3.4.1. Frazioni di Biagioni e Vizzero
 - 3.4.2. Associazione degli utilisti di Casa Calistri
 - 3.4.3. Comunella di Casa Calistri
 - 3.4.4. Frazioni di Boschi, Capanne, Granaglione e Lustrola: Consorzio degli utilisti di Granaglione
 - 3.5. Comune di Lizzano in Belvedere
 - 3.5.1. Consorzio degli utilisti di Chiesina e Rocca Corneta
 - 3.5.2. Frazioni di Gabba e Grecchia
 - 3.5.3. Consorzio degli utilisti di Lizzano in Belvedere
 - 3.5.4. Consorzio degli utilisti della frazione di Montecuto delle Alpi
 - 3.5.5. Consorzio degli utilisti di Pianaccio
 - 3.5.6. Consorzio degli utilisti di Vidiciatico
 - 3.6. Comune di Monghidoro
 - 3.7. Comune di Montereale
 - 3.7.1. Consorzio degli utilisti di Bisano
 - 3.7.2. Frazione di San Benedetto del Querceto
 - 3.8. Comune di Ozzano Emilia, frazione di Mercatale, località di Monte Armato
 - 3.9. Comune di Porretta Terme
 - 3.9.1. Associazione degli utilisti della frazione di Capugnano
 - 3.9.2. Consorzio degli utilisti della frazione di Castelluccio
4. Riflessioni conclusive

1. Cenni storici sugli usi civici e le proprietà collettive

La liquidazione degli usi civici e la formazione di proprietà collettive nell'Appennino bolognese sono i temi di questa ricerca, che vuole evidenziare gli effetti di due leggi che hanno avuto conseguenze diverse sulla natura patrimoniale dei beni oggetto di usi civici¹. La prima è la legge n. 5489 del 24

giugno 1888 dal titolo “Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tasse a titolo di pascolo nelle ex province pontificie”²; la seconda è la legge n. 1766 del 16 giugno 1927³ sul riordinamento degli usi civici: primo provvedimento dello Stato unitario che trovava attuazione su tutto il territorio nazionale e tutt’oggi testo fondamentale in materia. Si vuole anche sottolineare che, a distanza di tanti anni dalla pubblicazione, la legge fondamentale non è ancora pienamente applicata. L’accertamento della presunta natura civica dei terreni soggetti a vincolo, che era uno degli obiettivi principali del legislatore, non è stato completato perché alcune operazioni di verifica demaniale avviate negli anni Venti e Trenta non sono state portate a termine. La mancata conclusione degli accertamenti determina l’incertezza sul carattere giuridico delle terre, che non sono così sottoposte alla speciale tutela che la legge assicura a questi beni⁴.

Nella provincia di Bologna esistono due tipi di proprietà collettive di diversa natura storica e giuridica: quelle di pianura, che sono costituite da terreno coltivabile, e quelle di montagna, un tempo formate da boschi e prati adibiti a pascolo e oggi prevalentemente da boschi. Le prime sono definite “Partecipanze agrarie emiliane” perché hanno caratteristiche peculiari riscontrabili solo in questa regione; sono soltanto sei⁵, di cui quattro si trovano in territorio bolognese a Villa Fontana di Medicina, S. Agata Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e Pieve di Cento; le altre due a Cento, in provincia di Ferrara, e a Nonantola, in provincia di Modena. L’origine delle partecipanze, ad eccezione di quella di Villa Fontana⁶, è da ricercarsi in antiche concessioni enfiteutiche *ad meliorandum* rilasciate sin dall’XI secolo dall’abate di Nonantola, e successivamente anche dal vescovo di Bologna, a gruppi di famiglie che, in cambio della possibilità di riscattare i beni e della trasmissibilità del contratto alle generazioni successive, assunsero l’obbligo di bonificare le terre e di risiedere nei luoghi. La peculiarità delle partecipanze consiste nell’attribuzione della proprietà delle terre all’ente partecipanza che rappresenta l’universalità degli aventi diritto, ossia i partecipanti, ai quali spetta il godimento del bene che si attua attraverso l’assegnazione periodica, per estrazione a sorte, di quote del patrimonio collettivo per il periodo stabilito dagli statuti; scaduto il termine, le terre tornano all’ente, che procede ad una nuova ripartizione. Il diritto al riparto è riservato solo ai discendenti diretti in linea maschile⁷ di determinate famiglie, purché residenti nelle località in cui si trovano i beni (o in quelle stabilite dagli statuti). Le partecipanze sono quindi proprietà collettive di tipo agnazio dove gli aventi diritto sono esclusivamente gli iscritti nel registro degli “antichi originari” e i loro successori.

Nonostante l’esistenza di documenti comprovanti l’origine delle partecipanze, la tradizione popolare attribuisce la nascita di tutti gli enti a presunte donazioni di Matilde di Canossa agli abitanti dei diversi luoghi interessati. La leggenda ricorre anche per i beni dell’Appennino, ove in alcune località si confonde con quella della regina Silla.

Le proprietà collettive del secondo tipo hanno una storia più recente rispetto a quella delle partecipanze agrarie, perché si sono formate tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento in seguito all’affrancazione di antiche servitù di pascolo, semina e legnatico esercitate dagli abitanti su terre appartenute un tempo alle comunità e in seguito divenute di proprietà dei comuni. Si trovano nell’alto Appennino bolognese nei comuni di Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme. In questo caso si tratta di proprietà collettive cosiddette “aperte”⁸, dove i titolari dei diritti sono tutti i capifamiglia residenti in quelle località dove le Giunte d’Arbitri Circondariali accertarono l’esistenza di servitù civiche. La qualità di utente e i relativi vantaggi che ne conseguono, che oggi si traducono prevalentemente nel diritto di raccogliere legna per il riscaldamento, si acquisiscono semplicemente con la permanenza nei luoghi⁹.

Sul territorio provinciale, oltre alle proprietà collettive esistono dei demani civici nei comuni di Castiglione dei Pepoli, Monghidoro e Ozzano dell’Emilia dovuti alla scelta, fatta da alcune comunità, di rinunciare ai benefici previsti dalla legge abolitiva per continuare a esercitare gli usi consuetudinari su terre comunali.

È difficile definire gli “usi civici”, espressione equivoca e moderna che viene spesso utilizzata in modo improprio per definire realtà storicamente e giuridicamente diverse fra loro che, essendosi consolidate prevalentemente su norme consuetudinarie, poco si adattano a una definizione generica ed univoca¹⁰. La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 4 febbraio 1928 propone una definizione del termine che si può applicare ancora oggi alle diverse situazioni esistenti nel Paese: “Per usi civici si intendono, in senso ampio, quelle facoltà che gli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, hanno di godere, in varia maniera e diversa natura, di fondi comunali, o anche

privati, fermo restando il carattere generale di codeste facoltà nel godimento, in natura, e in forma collettiva, dei fondi soggetti al diritto”.

Altrettanto difficile è risalire all’origine degli usi civici del tipo descritto. Tali “usi” nascono in epoca medievale, più precisamente già durante l’alto medioevo, e per questo complesso e a volte vano risulta il tentativo di rintracciare testimonianze scritte della loro esistenza anche per il periodo successivo al Mille. Si diffusero e svilupparono in una realtà nella quale il possesso individuale non era l’unico modo di detenere i beni indispensabili alla sopravvivenza; le terre incolte, le paludi, i boschi e i fiumi, ma anche parti dei terreni compresi nei benefici feudali, rimasero in uso comune alle famiglie. Gli usi civici trovarono in seguito nelle teorie giusnaturalistiche, che riconoscevano come diritti naturali tutti gli usi destinati a soddisfare i bisogni primari dell’individuo, la ragione da contrapporre ai tentativi di soppressione delle consuetudini da parte dei proprietari, prima, e dei comuni, poi. Si affermò lentamente il principio che gli usi civici erano inalienabili, imprescrittibili e non usucapibili, perché tali erano i diritti fondamentali dell’essere umano.

Alla fine del Settecento, con la diffusione delle idee ispiratrici della Rivoluzione Francese, nacquero e si affermarono in tutta Europa correnti di pensiero contrarie agli usi civici e alle proprietà collettive. I nuovi principi sostenevano che la proprietà, per essere tale, doveva essere esclusivamente individuale e assoluta; solo la proprietà libera da ogni vincolo sarebbe stata in grado di favorire il progresso economico ed il benessere di tutta la società. Non avrebbero dovuto trovare posto nei “moderni ordinamenti” forme di proprietà collettiva, d’usi promiscui di terre e boschi, che di fatto ponevano “fuori dal mercato” vasti territori. Essi avrebbero costituito “una fastidiosa eccezione” destinata a scomparire. Le idee illuministiche sull’uomo e sulla proprietà influirono in maniera determinante nella stesura del codice napoleonico e successivamente, esaltate dalla rivoluzione industriale e dalla formazione degli stati unitari, furono alla base degli ordinamenti giuridici moderni. L’applicazione dei nuovi principi incontrò un ostacolo in queste antiche forme collettive di possesso e di uso, le quali subirono rovinosi interventi abolitivi.

2. Gli interventi legislativi dello stato unitario in materia di usi civici

Negli anni immediatamente successivi all’Unità, il governo attuò numerosi provvedimenti in materia di usi civici diretti a disciplinare specifiche situazioni locali ereditate dalla precedente legislazione preunitaria¹¹, che tuttavia si rivelarono frammentari e poco efficaci. Nel quadro normativo di fine Ottocento si colloca la legge n. 5489 del 1888 sull’abolizione delle servitù civiche, che lasciava intravedere una diversa attenzione, da parte dello Stato, nei confronti degli usi civici, visti non più come un’eredità del passato da eliminare perché incompatibili con il moderno concetto di proprietà privata, ma come diritti originari delle popolazioni che, se aboliti, dovevano dare luogo a risarcimento¹². La legge aveva come scopo principale l’affrancazione dalle servitù civiche di tutte le terre, sia private che pubbliche¹³. L’affrancazione avveniva su terre private mediante un indennizzo in denaro o in terreno alle comunità e su terre di proprietà pubblica con l’assegnazione alle frazioni di quote di territorio comunale. Il terreno assegnato era destinato a costituire il dominio collettivo sul quale ogni comunità avrebbe potuto continuare ad esercitare i diritti riconosciuti.

Per conseguire tale scopo la legge prevedeva l’istituzione di Giunte d’Arbitri Circondariali in ogni circoscrizione giudiziaria del capoluogo in cui erano ubicati i beni¹⁴. Le Giunte avevano il compito di identificare, sulla base di elenchi forniti dalle prefetture, tutti i fondi gravati da servitù civiche, accertare la natura e l’entità dei diritti, valutare le procedure da adottare per la loro liquidazione e assegnare alle comunità e ai proprietari dei beni quote di terre in libera proprietà¹⁵. Le decisioni delle Giunte erano inappellabili¹⁶. Nella provincia di Bologna le Giunte operarono nei circondari di Imola, Bologna e Vergato¹⁷.

Gli effetti della legge, però, non furono quelli desiderati e le cause furono diverse. Le Giunte non operarono con la stessa incisività su tutto il territorio e in molti casi le assegnazioni furono inique¹⁸; i coefficienti di affrancazione previsti dalla legge erano molto bassi e davano luogo all’assegnazione di estensioni di terreno insufficienti ai bisogni delle collettività, cosicché gli abitanti spesso rinunciarono a rivendicare i loro diritti, dissuasi anche dagli oneri che l’attribuzione in proprietà delle terre avrebbe potuto comportare. In attesa di un razionale riordino della materia, e per non aggravare ulteriormente la tensione sociale che si era creata nel paese, il Parlamento approvò la legge 8 marzo 1908 n. 76, che sospendeva tutte le operazioni di liquidazione¹⁹.

Strettamente connessa alla legge abolitiva è la legge n. 397 del 1894 dal titolo “Ordinamento dei domini

collettivi nelle Province dell'ex Stato pontificio", approvata per disciplinare le proprietà collettive create dalle Giunte d'Arbitri. Il provvedimento imponeva agli utenti l'adozione del regolamento per il godimento dei beni collettivi e riconosceva alle associazioni di utenti già esistenti, e a quelle che si sarebbero costituite per effetto della legge, il riconoscimento della personalità giuridica²⁰.

Dopo lunghi studi e varie proposte legislative²¹ il governo fascista, consolidatosi alle elezioni del 1924, presentò immediatamente il regio decreto n. 751 del 22 maggio 1924 sul riordino degli usi civici nel Regno; il decreto, a causa degli interessi contrapposti che tentava di conciliare, fu convertito in legge (la n. 1766/27) solo tre anni dopo²². Con l'approvazione del provvedimento si affermò il controllo dello Stato su una materia tradizionalmente disciplinata da consuetudini locali.

La legge aveva - e ha - come obiettivi fondamentali quelli di uniformare la normativa a livello nazionale, censire le terre gravate da usi civici, liberare da gravami tutte le terre private, eliminare le occupazioni²³, sciogliere le promiscuità²⁴, estendere i diritti a tutti i residenti del comune o della frazione²⁵, destinare all'uso agricolo le terre coltivabili e vincolare permanentemente all'uso collettivo quelle non coltivabili²⁶.

Per dare una rapida attuazione alla legge fu creata una magistratura speciale, "il regio Commissario liquidatore", dotata di tutte le funzioni giurisdizionali e amministrative necessarie a rimuovere gli eventuali ostacoli che il processo di liquidazione degli usi civici avrebbe potuto incontrare²⁷. Contro le decisioni del Commissario è ammesso soltanto il ricorso in appello alla "Sezione speciale usi civici" istituita presso la Corte d'Appello di Roma²⁸.

Con la pubblicazione del D.P.R. n. 616 del 27 luglio 1977, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", molte competenze furono trasferite dallo Stato alle regioni e fra le materie delegate vi era anche la funzione amministrativa in tema di usi civici. Da allora il Commissario svolge solo funzioni giurisdizionali.

La legge sul riordinamento degli usi civici, concepita con l'intento di liquidare i diritti consuetudinari, ha paradossalmente il merito di aver preservato, in particolare nei primi decenni della sua attuazione, l'integrità dei territori civici e i diritti dei residenti. Oggi però è necessario ribadire che, anche se sono passati molti anni dalla sua approvazione e il provvedimento necessita di essere adeguato alla realtà attuale, la legge 1766 è l'unica sugli usi civici in vigore e di conseguenza va applicata.

3. La liquidazione degli usi civici

I risultati della ricerca sono esposti in ordine alfabetico per comune; quando nello stesso comune gli usi civici sono riconosciuti agli abitanti di più frazioni, le località sono elencate in ordine alfabetico nel paragrafo relativo al capoluogo, tranne nei casi in cui le decisioni adottate dagli utenti di più frazioni hanno determinato effetti simili sulle proprietà collettive e quindi alcune località sono state raggruppate assieme. Si precisa inoltre che spesso il termine "frazione" ha un significato diverso da quello contemplato nelle leggi comunali sul decentramento amministrativo, poiché indica soltanto il nome della località in cui risiedono le famiglie titolari dei diritti.

3.1. Comune di Camugnano

La situazione di Camugnano è la più complessa di tutta la provincia; tale complessità deriva dal fatto che gli abitanti di numerose frazioni, dopo avere richiesto l'applicazione della legge n. 5489/1888 sull'abolizione delle servitù collettive, attuarono una serie di procedure illegali a causa delle quali l'istruttoria commissariale è ancora aperta.

Un'altra particolarità riscontrabile solo a Camugnano è che la Giunta avviò due distinte istruttorie d'accertamento: la prima basata sulla rivendicazione, da parte degli abitanti, di diritti esercitati su terre di proprietà comunale; la seconda, avviata su istanza del consorzio "Generalità delle famiglie delle Mogne", per accertare l'esistenza di diritti di uso civico su terre private.

Gli abitanti del comune esercitavano da tempo immemorabile usi civici di pascolo, semina e legnatico; l'uso civico di semina era largamente praticato in molte frazioni e già nel corso del XIX secolo, a causa dell'aumento della popolazione, era stata avviata la trasformazione agricola delle terre civiche con conseguente diminuzione della pastorizia. Il fenomeno avvenne prevalentemente nelle frazioni più basse del comune, mentre in quelle più alte permase un utilizzo tradizionale dei beni. Fu proprio la grande importanza economica che rivestivano gli "usi", praticati su un'estensione molto ampia, unita all'elevato numero di abitanti, circa 5.000²⁹, il motivo per cui tutte le comunità interessate si co-

stituirono in associazioni e rivendicarono alla Giunta d'Arbitri Circondariale di Vergato l'accertamento dell'esistenza di servitù civiche. Gli utenti chiesero, a norma dell'art. 3 della legge n. 5489 del 1888, l'assegnazione in proprietà alle frazioni della quota risultante dalla liquidazione dei diritti d'uso civico esercitati. La Giunta, in data 4 agosto 1892, pronunciò la sentenza con la quale assegnò ad ogni singola frazione una parte di terreno corrispondente al valore dei diritti affrancati.

Tabella I - Assegnazioni nel territorio di Camugnano

Frazioni	1892 Assegnazioni della Giunta in Ha.
Baigno	142.68.90
Bargi	66.62.90
Burzanella	86.18.50
Camugnano	63.72.80
Carpineta	70.42.40
Chiapporato	86.81.00
Guzzano	115.67.70
Mogne ³⁰	46.33.60
San Damiano	2.44.80
Stagno-Monte di Badi	3.36.40
Stagno	90.75.40
Verzunno	7.85.20
Vigo	84.05.40
Comune di Camugnano	317.54.10
Totale	1184.49.10

Nell'attribuire le quote alle comunità la Giunta non tenne conto delle reali necessità degli abitanti in materia di pascolo e di legnatico, ma ritenne più opportuno assegnare a ciascuna frazione lotti di terre adiacenti all'abitato, cosicché alcune comunità si videro assegnare terreno adibito solo a pascolo o solo a bosco. Probabilmente il facile accesso ai fondi influenzò il comportamento degli abitanti, i quali, contravvenendo allo spirito della legge, che era quello di formare delle proprietà collettive, suddivisero i beni in quote che ripartirono in "proprietà individuale" fra tutti i capifamiglia; in alcuni casi l'avvenuta "assegnazione" fu trascritta nel registro immobiliare col tacito assenso dell'amministrazione comunale. Il mancato intervento dell'autorità locale a tutela degli interessi generali, già rilevato nel 1905 nella relazione parlamentare sull'andamento dei domini collettivi³¹, verrà ribadito molti anni dopo nella sentenza commissariale del 25 ottobre 1938: "Lo stesso successivamente, avveniva degli altri beni frazionali (Burzanella, Camugnano, Carpineta, Chiapporato, Guzzano, Monte di Badi, Stagno e Verzunno) che furono divisi in tal senso, mediante atti privati che ottennero la voltura catastale a nome dei singoli richiedenti, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione alla divisione da parte dell'autorità tutoria, sebbene l'autorità comunale dell'epoca si mostrasse annuente allo stato di cose che veniva così a costituirsi, senza peraltro, adottare deliberazioni legali".

Con la successiva legge sul riordino degli usi civici il Commissario liquidatore, ricevuta la "denuncia" di esistenza di terre di uso civico dal podestà di Camugnano, attribuì all'istruttore Urbani l'incarico di eseguire gli accertamenti demaniali; a causa delle difficoltà riscontrate da quest'ultimo, il Commissario assegnò successivamente il compito al geometra Ferruccio Mazzini nel 1928, il quale lo portò a termine l'anno successivo.

L'indagine non poté che rilevare, sui beni frazionali, numerose usurpazioni da parte degli utilisti ad eccezione delle comunità di Monte di Badi e San Damiano (a causa della limitata estensione assegnata) e di Bargi e di Mogne (dove gli abitanti costituirono dei regolari consorzi di gestione). Al perito fu conferito in un secondo tempo anche l'incarico di predisporre un piano per ricondurre alla legalità la situazione creatasi fra i frazionisti. La relazione tecnica, che richiese cinque anni di accertamenti, rilevò una generale occupazione abusiva dei terreni: su un'estensione complessiva di 912 ettari assegnata alle frazioni, solo 186 erano fruibili dalla generalità degli utenti. Il progetto Mazzini prevedeva una complessiva sanatoria per i terreni nudi, col passaggio ai privati del 40% dei terreni occupati (68 Ha circa sarebbero stati quotizzati, altri 280 Ha sarebbero stati legittimati) e la parte restante sarebbe andata a ricostituire le proprietà collettive delle frazioni attraverso procedimenti di

reintegra.

Alla pubblicazione dell'istruttoria gli occupanti presentarono opposizione: "In sostanza, le ragioni delle spiegate opposizioni possono compendiarsi nel modo seguente:

1. dal momento che la Giunta d'Arbitri di Vergato, in esecuzione della legge, aveva assegnato alle singole frazioni e parrocchie le terre per ciascuna di queste indicate, legittimo ne seguiva il comportamento degli utenti che attuarono la divisione delle terre che altro non apportava se non una disciplina dello stesso godimento, senza intralcio e detrimento per chicchessia;
2. le divisioni, anche se non attuate con le formalità di legge, non trovarono ostacoli da parte dell'Autorità comunale, né richiami da parte dell'Autorità tutoria, diguisaché erasi ingenerato nei singoli dividendi il convincimento di buona fede riguardo al possesso esclusivo della propria quota;
3. ad ogni modo, l'acquisto del diritto da parte dei possessori si sarebbe effettuato a seguito di usucapione trentennale, rimontando i singoli possessi a termine eccedente il trentennio e, per giunta, la legittimità dei possessi conseguirebbe dalla circostanza dei numerosi trapassi delle zone contestate, sia per atti fra vivi che per *mortis causa*, diguisaché non sarebbe possibile contestare l'esistenza di diritti così acquisiti e turbare tutta l'economia locale venutasi a costituire con una serie di numerosi rapporti, ormai consolidatisi da anni"³².

Non prevedendo la legge la possibilità di una legittimazione "collettiva", furono avviate le pratiche per il bonario rilascio, ma nessuna soluzione prospettata giunse a buon fine.

Il Commissario, in considerazione del fatto che la sentenza giungeva mezzo secolo dopo il verificarsi del comportamento abusivo, che gli occupanti erano contemporaneamente utenti, che non sembrava avessero ecceduto nell'utilizzo dei beni e che nella massima parte avevano provveduto al pagamento dell'imposta fondiaria, decise di soprassedere all'ordine di rilascio in attesa di una procedura amministrativa in grado di convertire le occupazioni in legittimazioni³³.

In tempi più recenti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215 dell'11 maggio 1993 fu ordinata una nuova istruttoria. Il perito nelle sue conclusioni confermò i dati precedenti evidenziando che la sentenza del 25 ottobre 1938, la quale aveva respinto tutte le opposizioni presentate dagli occupanti, non aveva avuto pratica attuazione, che i terreni sono oggi allibrati a vario titolo e che parte dei terreni sono di fatto abbandonati per le mutate condizioni di vita e i profondi cambiamenti avvenuti in ambito sociale ed economico: spopolamento della montagna, diminuito interesse per le colture agrarie e scomparsa della pastorizia.

Causa la mancata conclusione della vicenda, dopo oltre cento anni non si è proceduto né a legittimazioni né a quotizzazioni e neanche a reintegre. Anche gli enti di tutela sembra aspettino un intervento di sanatoria da parte dello Stato per chiudere quella partita che non hanno saputo affrontare nell'immediato, forse perché convinti che la trasformazione da utilisti a proprietari avrebbe apportato maggiori benefici agli abitanti del comune.

L'istruttoria di verifica demaniale su tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione di Bargi, non è ancora conclusa ed è lontana da ogni soluzione.

3.1.1. Frazioni di Baigno, Burzanella, Camugnano, Carpineta, Chiapporato, Guizzano e Verzunno

Dopo la pubblicazione della legge n. 5489/1888 gli abitanti delle frazioni costituirono delle associazioni di utenti per chiedere alla Giunta arbitrale l'accertamento dell'esistenza di servitù civiche di pascolo, semina e legnatico. Con la stessa domanda gli utenti chiedevano la liquidazione dei diritti nella forma prevista dall'articolo 3 della legge n. 5489 del 1888³⁴, che stabiliva l'assegnazione all'ente collettivo di parte dei territori affrancati. La Giunta accolse tutte le richieste e attribuì a ciascuna frazione la quota spettante dall'affrancazione delle terre. Ottenuta l'assegnazione dei beni, i residenti non si costituirono in consorzio (come stabilito dalla successiva legge sull'ordinamento dei domini collettivi) e, anziché utilizzare i beni in comunione come nel passato, procedettero all'illegale ripartizione delle terre fra tutti i capifamiglia con la formalità dell'atto notarile e successiva trascrizione dell'avvenuto "trasferimento" di proprietà al catasto, ad eccezione degli abitanti di Baigno.

Gli accertamenti avviati a seguito alle leggi del 1924-27 rilevarono in tutte le frazioni lo sfruttamento ad uso privato della proprietà collettiva, la trasformazione agricola delle terre e il sub ingresso a vario titolo nelle quote; nel corso degli anni, infatti, si erano verificati molti trasferimenti di "proprietà" per cui pochi abitanti erano entrati in possesso di più lotti di terra.

TABELLA II – COMUNE DI CAMUGNANO - PARTE I

FRAZIONI	Baigno	Bargi	Burzanella	Camugnano	Carpineta	Chiaporato
Data costituzione dell'associazione	11/07/1892	11/07/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892
Riconoscimento giuridico della associazione	No	Si	No	No	No	No
Usi censiti dopo il D.L. 751/1924	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Data regolamenti	Mai adottato	1891	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato
Proprietà dei beni	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti
Estensione terreni in ettari	142.68.90	66.62.90	86.18.50	63.72.80	70.42.40	86.81.00
Uso civico riconosciuto	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico
Date perizie di accertamento	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993
FRAZIONI	Baigno	Bargi	Burzanella	Camugnano	Carpineta	Chiaporato
Affrancazioni						
Legittimazioni						
Liquidazioni						
Permute						
Quotizzazioni						
Reintegre						
D. ministeriale di scioglimento						
Ricostituzione dei Consorzi						
Ricorsi presentati	1890-1934	1890	1934	1934	1934	1890 - 1934
Possesso abusivo di beni comuni Usurpazioni	102.94.24		67.31.10 Ha.	62.06.96 Ha.	46.44.56 Ha.	71.52.38 Ha.
Num. di abitanti 1900	625	549	510	618	326	97
Num. di abitanti 2000	269	209	178	587	156	2
Categoria assegnata ai beni	No	A - (bosco e pascolo)	No	No	No	No
Cambio di destinazione						
Istruttoria	Aperta	Chiusa nel 1943	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta

3.1.2. Il consorzio degli utenti del dominio collettivo di Bargi

La Giunta d'Arbitri Circondariale assegnò alla "Comunanza della frazione di Bargi", che raggruppava 125 famiglie, 66.62.90 ettari di bosco. Per regolamentare l'uso del patrimonio collettivo gli utenti costituirono il Consorzio degli utilisti della frazione ed adottarono un regolamento nelle forme stabilite dalla legge n. 397 del 1894 sui domini collettivi³⁵.

L'istruttoria d'accertamento, avviata dopo la pubblicazione della legge fondamentale, riconobbe agli abitanti della frazione il diritto civico di pascolo e legnatico per le esigenze domestiche. La stessa perizia modificò leggermente a favore della comunità la quantità di terreno assegnata e non rilevò né irregolarità di gestione né abusi di utilizzo da parte degli utenti; sulla base della relazione tecnica il Commissario riconobbe l'effettiva estensione della proprietà collettiva, che era di 68.74.07 ettari, e poiché era costituita da boschi e pascoli assegnò alle terre del consorzio la categoria A. Il 15 giugno del 1943 fu emesso il decreto di chiusura delle operazioni demaniali.

3.1.3. Consorzio della generalità delle famiglie delle Mogne

Il territorio del comune di Mogne era un tempo molto esteso: comprendeva una vasta area di quello che oggi è il comune di Castiglione dei Pepoli e una fascia di territorio oltre il crinale appenninico sul versante toscano; tutta la zona era definita "l'Alpe delle Mogne".

Gli abitanti di Mogne esercitavano usi civici di semina, pascolo e legnatico su terre comunali e di solo pascolo e legnatico su terre private; in seguito alla pubblicazione delle leggi abolitive delle servitù civiche i capifamiglia costituirono l'associazione "La Comunanza della frazione delle Mogne" per chiedere alla Giunta il riconoscimento degli usi esercitati sulle terre del comune. Per questa richiesta la Giunta assegnò alla comunità circa 46 Ha di terreno. Una seconda rivendicazione fu avanzata dall'associazione "La generalità delle famiglie delle Mogne" per la liquidazione delle servitù civiche praticate sulle terre dei conti Ruggeri. Da alcuni decenni i mognesi avevano perduto la proprietà degli antichi territori comunitari a causa di una lunga serie di concessioni enfiteutiche iniziate nel Cinquecento e rinnovate puntualmente ad ogni scadenza. I concessionari delle terre erano stati ini-

zialmente i soli conti Bardi di Firenze e successivamente anche i conti Pepoli di Castiglione. Sui beni comuni ceduti in enfiteusi gli abitanti di Mogne si erano sempre riservati il diritto esclusivo di pascolo e di legnatico, tale condizione risultava dal rogito Bacialli del 22 luglio 1780.

Negli anni immediatamente successivi all'Unità i Ruggeri, divenuti enfiteuti a titolo derivativo dei conti Bardi e Pepoli, si vennero a trovare nelle condizioni previste dal decreto italico del 6 aprile 1862 e dalla legge 24 gennaio 1864 per promuovere la causa di affrancazione delle terre. Con sentenza del 6 agosto 1869 il tribunale di Bologna accolse la richiesta di affrancazione e, perduta la proprietà dei beni, la comunità ricorse in giudizio per la liquidazione dei diritti di uso civico. La causa durò molti anni e solo il 2 febbraio 1906 la Corte d'Appello di Bologna emise la sentenza definitiva, con la quale fu riconosciuta l'esistenza delle servitù civiche a favore della comunità. L'anno successivo la Giunta attribuì agli abitanti della frazione ulteriori 42.71.60 ettari quale controvalore delle servitù esercitate su 157 ettari di terra³⁶.

Nel 1907 gli utenti del consorzio "La Generalità delle famiglie delle Mogne", allora costituitosi, sottoposero il regolamento all'approvazione della G. P.A.

3.1.4. *Frazione di San Damiano*

Gli abitanti della frazione di S. Damiano, 140 nel periodo esaminato, si riunirono nell'associazione "La Comunanza della frazione di S. Damiano" per chiedere alla Giunta d'arbitri il riconoscimento dei loro antichi privilegi e l'assegnazione in proprietà delle terre corrispondenti all'affrancazione. La Giunta assegnò alla comunità una piccolissima estensione di terreno sul quale continuare ad esercitare collettivamente gli usi riconosciuti.

Gli utilisti rinunciarono a costituirsi in consorzio e i diritti di pascolo e legnatico furono esercitati per alcuni decenni ma in seguito il piccolo appezzamento di 2.44.80 Ha di terra fu abbandonato. Tutt'oggi i terreni sono inutilizzati e la gestione dei boschi S. Damiano è affidata al comune.

3.1.5. *Frazione di Stagno, comunanze di Monte Badi e di Stagno*

Nella frazione di Stagno esistevano alla fine dell'Ottocento due associazioni d'utenti: la comunanza di Monte Badi, costituita da 32 famiglie, e la comunanza di Stagno, composta da 65 famiglie. Come tutti gli abitanti del comune di Camugnano, i residenti esercitavano per antica tradizione le servitù collettive su terre un tempo "comuni" e ritenute comunali nel periodo in esame. I capifamiglia delle due associazioni chiesero alla Giunta il riconoscimento degli usi civici esercitati e per la loro liquidazione la commissione assegnò in proprietà alla comunanza di Monte Badi 3.36.40. ettari e a quella di Stagno altri 90.75.40. Dopo l'assegnazione i due enti fecero scelte diverse: i capifamiglia della comunanza di Stagno decisero per la suddivisione in "proprietà" individuale del territorio assegnato dalla Giunta all'ente senza la formalità dell'atto notarile, e quindi i territori sono ancora intestati alla frazione; le famiglie della comunanza di Monte Badi non dettero invece esecuzione alla legge 397 del 1894 perché il terreno assegnato a questa comunità, oltre che essere insufficiente, era anche sterile. Gli abitanti per qualche tempo destinarono la quota assegnata a pascolo comune e successivamente rinunciarono ad utilizzarla.

3.1.6. *Frazione di Vigo*

La comunità di Vigo al momento dell'assegnazione in proprietà delle terre risultanti dall'affrancazione contava circa 470 abitanti riuniti nell'associazione "Comunanza della frazione di Vigo". Alla comunità il collegio arbitrale assegnò in proprietà 84.05.40 ettari di terreno che subito dopo gli utenti si ripartirono fra le singole famiglie senza neanche la formalità dell'atto pubblico.

TABELLA III - COMUNE DI CAMUGNANO PARTE II

FRAZIONI	Guzzano	Mogne	San Damiano	Stagno Monte Badi	Stagno	Verzuno	Vigo
Data costituzione dell'associazione	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892	11/08/1892
Riconoscimento giuridico della associazione	No	Si	No	No	No	No	No
Usi censiti dopo il R D lgl 751/1924	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Data regolamenti dei beni	Mai adottato	1907	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato
Proprietà dei beni	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti
Estensione terreni in ettari	115.67.70	46.33.60 42.71.00	2.44.80	3.36.40	90.75.40	7.85.20	84.05.40
Uso civico riconosciuto	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico
Date perizie di accertamento	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993	1892 1929 1993
1993							1993
Affrancazioni							
Legittimazioni							
Liquidazioni							
Permute							
Quotizzazioni							
Reintegre							
D. ministeriale di scioglimento							
Ricostituzione dei Consorzi							
Ricorsi presentati	1934	1892-1899			1890-1934	1890 -1934	1890 -1934
Possesso abusivo di beni comuni.							
Usurpazioni.	108.69.14 Ha.		0.26.50 Ha.		80.36.18 Ha.	5.54.60 Ha.	58.47.71 Ha.
Num. di ab. 1900	252	405	150	151	321	402	493
Num. di ab. 2000	62	143	50	3	25	204	57
Categoria assegnata ai beni	No	A - (bosco e pascolo)	No	No	No	No	No
Cambio di destinazione							
Istruttoria	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta

3.2. Comune di Castiglione dei Pepoli. Frazioni e località di Monte Coroncina e Monte Gatta

Gli abitanti delle frazioni di monte Gatta, a nord del capoluogo, e monte Coroncina, a sud del capoluogo³⁷, esercitavano diritti d'uso civico di pascolo, legnatico e raccolta di foglie e felci per le lettiere degli animali³⁸ su vasti territori in prossimità del confine con la Toscana. I capifamiglia delle località interessate non chiesero l'applicazione della legge n. 5489/1888, né successivamente si avvalsero dell'opportunità prevista dalla legge n. 397/1894 che avrebbe consentito loro di costituirsi in consorzio e amministrare direttamente i beni; non si hanno notizie di statuti e regolamenti antecedenti alla legge del 1927 dai quali desumere le modalità di fruizione di tali diritti, tuttavia, in questo comune, il mancato accertamento della Giunta evitò la divisione del territorio fra comune e frazioni e la parcelizzazione dei terreni fra le singole frazioni³⁹.

L'amministrazione comunale, in epoca anteriore all'emanazione di leggi abolitrici delle antiche servitù, esercitava un'azione di controllo sui beni soggetti ad uso civico. Sin dal 1877 il comune, riunito in consorzio con la Provincia e lo Stato (coordinato dal Corpo Reale delle Foreste), aveva iniziato il rimboschimento del monte Coroncina; tale progetto si sviluppò in diversi anni ma solo nel 1903, allorché furono limitati eccessivamente i diritti della popolazione locale, si manifestarono delle opposizioni. Sempre in esecuzione alle leggi forestali il comune impose il divieto assoluto di taglio su buona parte dei boschi gravati da uso civico ledendo i diritti degli abitanti di Baragazza. Anche il diritto di pascolo subì in quegli anni forti restrizioni: nel 1907 l'amministrazione comunale provvide ad assegnare in affitto per 15 anni a 70 famiglie piccoli appezzamenti di terreno, precedentemente adibito a pascolo comune, per complessivi 50 ettari.

In altre località dell'Appennino bolognese le comunità difesero con fermezza i loro antichi diritti diversamente dagli abitanti delle frazioni di Castiglione, i quali, pur essendo numerosi e titolari di diritti su territori molto estesi, non si opposero all'ingerenza del comune⁴⁰. La mancanza di proteste da parte delle comunità potrebbe derivare dal fatto che il comune di Castiglione fu aggregato al governo di Bologna durante l'occupazione francese e di conseguenza alla legazione pontificia nel 1815.

Precedentemente il territorio faceva parte del Granducato di Toscana, dove un sovrano illuminato come Pietro Leopoldo nel corso del XVIII secolo aveva già emanato leggi abolitive degli antichi diritti⁴¹. Inoltre le comunità non erano in grado di documentare né il diritto di proprietà delle terre, né i diritti d'uso civico, che invece poterono facilmente dimostrare gli abitanti dei luoghi d'antica annessione allo Stato pontificio, poiché il catasto gregoriano esigeva, vicino ad ogni particella catastale, l'apposizione di una nota qualora i terreni fossero gravati da servitù civiche.

L'azione di rivendicazione dell'esistenza d'usi civici nel comune di Castiglione fu avanzata nel 1926 dal Podestà, ma già nel 1925 il Comandante del Corpo Reale delle Foreste dichiarò soggetti ad uso civico *ab antiquo* vasti territori boschivi nei comuni di Monghidoro e Castiglione dei Pepoli. L'istruttoria demaniale, affidata all'ingegner Scandellari nel 1929, durò 2 anni e accertò l'esistenza di diritti di uso civico di pascolo, legnatico e raccolta di foglie e felci su un'estensione di 530.68.28 Ha di terreno⁴². L'intervento pubblico nell'amministrazione dei beni collettivi evitò usurpazioni sui demani civici; infatti, l'accertamento rilevò occupazioni abusive di lieve entità, poiché soltanto circa 6 Ha di terreno risultarono utilizzati a titolo esclusivo da 12 famiglie. La controversia si risolse nel 1936 con una conciliazione: i terreni occupati, poiché interrompevano la continuità del fondo, furono permutati con altri perimetrali per un'estensione complessiva di circa 22 ettari⁴³. Successivamente, con decreto commissariale del 29 settembre 1938, tutto il territorio fu assegnato alla categoria A. Nel 1940 l'istruttoria si concluse e l'anno successivo fu redatto il primo regolamento conosciuto, modificato nel 1951.

Oggi gli usi civici in questo comune non sono più esercitati, i territori continuano ad essere amministrati dal comune a causa del disinteresse degli aventi diritto.

Tabella IV – Comune di Castiglione dei Pepoli

	Località e frazioni di Monte Gatta e Monte Coroncina
Costituzione della associazione	No
Riconoscimento giuridico dell'associazione	No
Usi censiti dopo il D.L. 751/1924	Si
Data regolamenti	1941-1951
Proprietà dei beni	Comune di Castiglione dei Pepoli
Estensione terreni in ettari	530.68.22
Uso civico riconosciuto	Pascolo, legnatico e raccolta felci
Date perizie d'accertamento	1929 e 1931
Affrancazioni - Legittimazioni	
Liquidazioni - Permute	
Quotizzazioni - Reintegre	6.28.29 Ha
Decreto ministeriale di scioglimento	
Ricostituzione dei Consorzi	
Ricorsi presentati	
Possesso abusivo di beni comuni. - Usurpazioni.	
Numero di abitanti 1900	6526
Numero di abitanti 2000	6130
Categoria assegnata ai beni	A - (bosco e pascolo)
Cambio di destinazione	
Istruttoria	Chiusa il 23/03/1940

3.3. Comune di Gaggio Montano. Frazioni di Gaggio Montano, Guanella, Olmo e Bombiana

Gli abitanti delle frazioni esercitavano fino alla fine dell'Ottocento usi civici di semina, pascolo e legnatico su terre situate in prossimità delle frazioni⁴⁴. Gli utenti, ritenendosi proprietari dei fondi, fino dal Settecento avevano iniziato a trasformare i pascoli comuni in aree coltivabili e a "trasmettere" la proprietà delle terre per successione ereditaria. Sulla base di un antico accordo, ripreso nel regolamento del 1797, gli utenti erano tenuti a versare al comune una quota pari ad 1/8 del prodotto ricavato dai campi.

Dopo l'occupazione francese iniziarono dei contrasti fra il comune, che voleva amministrare i beni nell'interesse di tutti, i cittadini e i residenti delle frazioni titolari dei diritti, che rivendicavano l'uso esclusivo delle terre.

Nel 1879 l'Amministrazione comunale, incurante dell'esistenza di vincoli reali a favore degli utenti, mise all'asta porzioni di bosco delle frazioni provocando proteste e atti legali da parte delle popula-

zioni interessate.

La denuncia prefettizia della presenza di usi civici sul territorio di Gaggio Montano del 1888 rilevò l'esistenza di diritti di semina, pascolo e legnatico praticati su 313 Ha, dei quali 97 coltivabili. La rivendicazione degli abitanti di Gaggio, scaturita a seguito della pubblicazione della legge 5489/1888, a differenza di quelle avanzate da altre comunità dell'Appennino, non era finalizzata all'accertamento dell'esistenza del diritto e alla quantificazione del territorio spettante alle frazioni, ma era rivolta all'assegnazione di porzioni del territorio in proprietà ai singoli richiedenti. La Giunta accolse la richiesta e, anziché assegnare i beni all'ente collettivo, con sentenza 12 maggio 1892 assegnò quote di terreno ai singoli utenti in piena e libera proprietà in cambio del pagamento di un canone annuo al comune di lire 2.000; la sentenza prevedeva inoltre la facoltà di affrancazione delle terre per mezzo del pagamento di 20 annualità. "Rispetto al dominio collettivo di Gaggio Montano, che di fatto non si può più nemmeno chiamare con questa denominazione, si è verificata una anomalia anche più grave. La Giunta, esorbitando dai limiti delle sue competenze e contrariamente allo spirito della legge del 1888, ha assegnato 300 Ha che dovevano essere il corrispettivo delle servitù affrancate non già all'ente collettivo ma, in determinate quote ai singoli utenti in *piena e libera proprietà*"⁴⁵. Non a tutti gli utenti, però, furono assegnate le terre e inoltre le quote non avevano né la stessa estensione, né lo stesso valore.

L'errore compiuto dalla Giunta determinò la dissoluzione del patrimonio collettivo di Gaggio Montano, poiché l'art. 10 della legge 5489/1888 affermava l'inoppugnabilità delle sentenze arbitrali ad eccezione di quelle che negavano l'esistenza dei diritti.

Con la successiva legge sul riordino degli usi civici del 1927, il commissario ordinò l'istruttoria demaniale al fine di accertare l'esistenza di usi civici nel comune di Gaggio. La relazione finale, presentata nel 1938 conteneva una proposta per risolvere la situazione creatasi a seguito della sentenza "irrevocabile" della Giunta d'Arbitri. Tale soluzione, che prevedeva la legittimazione delle quote assegnate, fu ritenuta non praticabile dal commissario (perché la legge, come già detto, non prevede legittimazioni collettive) e il problema fu definito solo molti anni dopo. Nel 1990 allorché alcuni frazionisti di Gaggio presentarono un'istanza, il Commissario dichiarò la piena efficacia della sentenza della Giunta di Vergato del 12 maggio 1892. Il riordino delle terre civiche in questo comune si ebbe solo con la sentenza di chiusura delle operazioni demaniali del 23 gennaio 1991, che affermava la "non esistenza di terre gravate da uso civico del territorio di Gaggio Montano"⁴⁶.

3.4. Comune di Granaglione

Le dure condizioni climatiche e la povera economia prevalentemente silvo-pastorale del luogo hanno fatto sì che nel territorio di Granaglione gli usi civici, esercitati su terre comunali, siano stati difesi strenuamente dagli abitanti e non abbiano risentito degli interventi abolitivi della fine del XIX secolo. Gli abitanti di Biagioni, Boschi, Capanne, Casa Calistri, Granaglione, Lustrola e Vizzero al momento della pubblicazione della legge abolitiva delle servitù collettive esercitavano diritti di pascolo semina e legnatico su terre la cui proprietà comunale non era contestata. Non sono note le origini dei diritti di uso civico, ricorre nella tradizione popolare la supposizione, in analogia alla nascita del feudo della vicina Lizzano, di un'antica concessione alle famiglie del luogo da parte di sant'Anselmo di Nonantola. Dopo la pubblicazione della legge abolitiva delle servitù civiche gli utenti delle frazioni interessate, in rappresentanza di circa 900 famiglie, si raggrupparono in tre associazioni: l'associazione degli abitanti di Biagioni e Vizzero, l'associazione degli abitanti di Casa Calistri e l'associazione degli abitanti di Granaglione, Boschi, Capanne e Lustrola e chiesero al collegio arbitrale il riconoscimento degli usi esercitati. Non fu denunciata alla Giunta l'esistenza di una "Comunella"⁴⁷, la cui proprietà era intestata agli abitanti di Casa Calistri, e di alcune borgate della frazione. Di questa proprietà si parlerà in seguito.

L'uso *ab immemorabili* dei boschi non fu in quegli anni né contrastato, né limitato dall'amministrazione comunale, che già anteriormente alla pubblicazione della legge aveva disciplinato l'accesso ai pascoli comunali, mantenendo in buone condizioni i fondi e riconoscendo l'esercizio del diritto di legnatico *ad personam* in alcune frazioni e per fuochi in altre in ossequio ad antiche consuetudini locali. Nei mesi successivi alla rivendicazione da parte degli utenti il consiglio comunale, riunito nella seduta del 2 maggio 1890, ritenendo essenziali per la popolazione gli usi civici esercitati, approvò la decisione di giungere ad una transazione extragiudiziale con le comunità interessate. Per giungere a un accordo il sindaco nominò una commissione di utenti in rappresentanza degli interessi degli abi-

tanti e incaricò un perito di valutare l'entità dei diritti e la quota di terreno da assegnare a ciascuna frazione⁴⁸. È interessante rilevare che gli accertamenti promossi dall'amministrazione comunale sollevarono le comunità dagli oneri legali e peritali che le stesse avrebbero dovuto sostenere in una regolare istruttoria dinanzi ad una Giunta arbitrale: "Non controversa la proprietà comunale dei beni gravati dalle servitù *lignandi* e *pascendi*, tuttavia si ritiene giusto addivenire ad un'amichevole transazione che assegni agli utenti in corrispettivo delle servitù abolite, parte dei terreni su cui esse si esercitano"⁴⁹.

Nel settembre dello stesso anno la stima conclusiva del perito assegnò un'estensione complessiva di circa 340 ettari di terreno agli abitanti delle frazioni. Tale attribuzione fu accettata dagli utilisti e sottoposta all'approvazione del Collegio arbitrale. La Giunta, con decisione 20 maggio 1891, ratificò la transazione fra le parti ed assegnò in proprietà agli utenti le quote di terre stabilite dalla perizia Borgognoni.

TABELLA V – ASSEGNAZIONI NEL TERRITORIO DI GRANAGLIONE

Località	Assegnazione del 1891 in ettari
Biagioni, Vizzero	20.21.50
Casa Calistri	84.37.00
Boschi, Capanne, Granaglione e Lustrola	234.12.60
Comune di Granaglione	529.90.50
Totale	868.61.60

In ottemperanza alla legge 397/1894, che disciplinava i domini collettivi, gli abitanti di alcune borgate si costituirono in ente pubblico nella forma di Consorzio di utilisti ed approvarono un regolamento comune nel quale erano disciplinate le modalità per l'esercizio del pascolo e del legnatico; quelli di altre frazioni rinunciarono ai vantaggi previsti della legge sul riordinamento a causa della ridotta superficie assegnata oppure per l'eccessiva distanza dei terreni rispetto alle abitazioni. Erano utilisti tutti i capifamiglia residenti nelle frazioni da almeno 10 anni. A Granaglione, per l'accentuato fenomeno delle emigrazioni stagionali, non decadevano dai diritti coloro che per motivi di lavoro si recavano nelle regioni vicine a svolgere le tradizionali attività di tagliaboschi e carbonai.

Le leggi regolatrici dei diritti collettivi, inspiegabilmente, modificarono i secolari equilibri fra le famiglie, le quali intensificarono i tagli accusandosi vicendevolmente del degrado dei boschi. Il fenomeno fu più rilevante nelle frazioni in cui non si era costituito un ente deputato a tutelare le proprietà collettive. Gli abusi e le irregolarità nell'esercizio dei diritti furono denunciati più volte dalle guardie forestali.

Gli accertamenti conseguenti all'applicazione della legge 1766/1927 evidenziarono, oltre al disboscamento, tutta una serie di illegalità e di abusi che non furono eliminati a causa della complessità delle singole situazioni, per cui l'istruttoria avviata nel 1926 non è ancora conclusa.

Il comune di Granaglione era comproprietario, assieme ai comuni di Porretta e Lizzano, di un bosco dell'estensione di circa 24 Ha⁵⁰; in esecuzione all'art. 8 della legge 1766/1927 fu disposto lo scioglimento della promiscuità. La vendita avvenne nel 1939 e il ricavato fu ripartito fra i comuni proprietari.

3.4.1. Frazioni di Biagioni e Vizzero

Dopo la pubblicazione della legge sull'abolizione degli usi civici i capifamiglia delle due frazioni, che contavano complessivamente 130 famiglie, si costituirono in associazione per ottenere la liquidazione delle servitù esercitate. L'istruttoria extragiudiziale riconobbe alle famiglie circa 20 Ha di terra. Gli utenti approvarono il regolamento per l'utilizzo dei beni comuni, che però non fu sottoposto all'approvazione della G.P.A. Il controvalore fondiario dei diritti soppressi aveva dato luogo ad un'assegnazione di terreno ritenuto insufficiente e scarsamente produttivo, anche se comprendeva una piccola area coltivabile che era data in affitto ai richiedenti per coprire le spese di gestione dell'associazione. Tali motivi fecero maturare fra gli utilisti la decisione di rinunciare ai benefici previsti dalla legge del 1894, per cui non fu costituito il Consorzio.

Il riordino conseguente all'applicazione della legge n. 1766/1927 rilevò numerosi abusi. A seguito di una prima istruttoria conclusasi nel 1928, che motivò l'avvio di successive indagini, vennero alla lu-

ce usurpazioni e vendite illegali; il comune aveva inoltre venduto parte dei beni delle frazioni di Biagioni, Vizzero e Casa Calistri per un totale di 14.70.19 ettari. La vendita dei boschi, in relazione all'esiguità del patrimonio dell'associazione, rappresentava un danno notevole.

Alla fine degli anni Trenta fu presentata dall'istruttore una proposta di riordino che prevedeva la cessione di una quota di terreno comunale, attiguo ai territori assegnati alla comunità, a titolo di risarcimento delle quote vendute illegalmente dal comune a privati assieme alla risoluzione delle occupazioni abusive con provvedimenti di reintegra o di legittimazione, qualora il commissario avesse accertato l'esistenza delle condizioni previste dalla legge. Nel 1938 fu deliberata l'unica legittimazione del territorio di Granaglione, riguardante un terreno coltivabile di circa un ettaro.

3.4.2. Associazione degli utilisti di Casa Calistri

Per giungere a una transazione amichevole anche con gli abitanti di questa frazione l'amministrazione comunale, dopo una prima valutazione contestata dagli utenti, accettò che fossero concessi ulteriori 5 Ha di terra alle 76 famiglie della frazione, per una estensione complessiva a 84.37.03 ettari. Gli abitanti, negli anni successivi, non si costituirono in consorzio e rinunciarono alle prerogative della L. n. 397/1894 a causa dell'eccessiva distanza della proprietà assegnata rispetto alle borgate; i beni attribuiti, inoltre, erano ubicati su un pendio e quindi l'esercizio del legnatico era difficoltoso. In mancanza di un regolamento che disciplinava l'uso dei beni gli utenti intensificarono i tagli nelle zone più accessibili; inoltre, sulle terre collettive si verificarono numerose occupazioni e irregolarità che furono rilevate in seguito agli accertamenti previsti dalla legge 1766/1927. In particolare, l'istruttoria commissariale rilevò che i territori assegnati dal comune nel 1891 non corrispondevano ai territori risultanti dall'istruttoria Bergonzoni⁵¹. Ciò dette luogo a complesse operazioni rese ancora più difficoltose per l'assoluto disinteresse degli abitanti. L'istruttoria Mazzini del 1934, nel denunciare le irregolarità e gli abusi, accertò anche l'esistenza di una seconda proprietà collettiva a Casa Calistri della quale si conoscevano solo i riferimenti catastali.

3.4.3. Comunella di Casa Calistri

Dopo la rilevazione dell'istruttore circa l'esistenza, nel comune di Granaglione, di una proprietà non censita dalla Giunta e non denunciata dal podestà negli anni 1924-27, si rese necessario avviare un'indagine per accertare la natura della proprietà. Il Commissario conferì l'incarico d'istruttore ad un suo collaboratore⁵² poiché il problema era essenzialmente giuridico. Il 2 aprile 1928 fu nominato l'avvocato Luigi Felici (segretario del Commissario) con il compito di stabilire la natura della comunella e decidere se procedere come previsto dall'art. 3 della legge n. 1766 (denuncia sottoposta a decadenza) o se porre i beni alla tutela degli articoli 65 e 66 del regolamento della legge sul riordino degli usi civici, che assoggettano le associazioni agrarie composte solo da determinate famiglie ad un regime diverso da quello degli usi civici.

Due giorni dopo l'avvocato Felici presentò la sua relazione, nella quale rilevava l'esistenza di un territorio dove vi era una parte di bosco e una di pascolo, dell'estensione di 79.85.90 ettari, intestato alla Generalità degli abitanti della frazione parrocchiale di Casa Calistri; i beneficiari erano gli abitanti delle borgate di Casa Calistri, Casa Roversi, Casa Lazzeroni, Casa Begarri e Casa Maremmani⁵³.

Sulla comunella in esame gli abitanti della parrocchia di Casa Calistri portavano gli animali al pascolo e raccoglievano la legna per uso domestico su lotti indivisi; successivamente gli abitanti mantennero l'uso comune solo dei pascoli, ma suddivisero il bosco in quote e le assegnarono alle singole famiglie intestatarie della proprietà⁵⁴. Non sono conosciuti regolamenti scritti di questa comunità, ma fu accertata dagli istruttori l'esistenza di un "fiduciario" che era incaricato di raccogliere fra le famiglie un modesto contributo annuo necessario per il pagamento delle imposte sulla proprietà.

Nella relazione l'inviato del commissario concluse: "Nel caso in esame si è certamente in presenza di beni di un dominio collettivo ai sensi della legge 4 agosto 1894 n. 397 o, quanto meno, di un demanio frazionale come lasciano argomentare, a tacer d'altro, l'intestazione catastale e il godimento di esso a mezzo del pascolo di cui fruisce la Generalità degli abitanti della Parrocchia di Casa Calistri"⁵⁵. L'istruttore confermò che questo possedimento non era compreso fra le assegnazioni fatte dalla Giunta d'Arbitri nel capoluogo.

Per preservare i diritti della collettività, in considerazione dell'intestazione alla "Generalità degli abitanti", il Commissario emise la dichiarazione di esistenza di usi civici a favore della collettività e ordinò al geometra Mazzini di svolgere le operazioni di accertamento per rilevare eventuali usurpa-

zioni e giungere all'assegnazione a categoria dei terreni della comunella. Al decreto di nomina non seguirono impugnazioni da parte degli abitanti.

Questa proprietà collettiva intestata alla generalità degli abitanti di una frazione fu così assoggettata alle norme che regolano gli usi civici. Probabilmente al Commissario parve la cosa più giusta da fare in considerazione del tipo di usi esercitati (pascolo e legnatico) della continuità con il territorio comunale e dell'intestazione alla "Generalità degli abitanti" anziché a un gruppo di famiglie originarie. È però possibile che la "comunella", oggi disciplinata dalla legge n. 1766, sia derivata da una comunione. Nella relazione dell'istruttore Felici si legge che "sono state esperite indagini nei registri del vecchio catasto". Considerando che la relazione è del 1928, è possibile che il vecchio catasto di cui parla l'istruttore fosse quello gregoriano e che nella trascrizione al catasto del regno unitario sia stato commesso l'errore di attribuire la proprietà del bosco alla "generalità" e non ad un gruppo di famiglie residenti in quelle frazioni; la stessa lettura catastale rivelò all'istruttore l'intestazione dei terreni a sedici persone, fra le quali due donne, raggruppate in sei famiglie, con nove proprietari di nome Calistri e due Lazzeroni, portando quindi lo stesso nome delle frazioni. Le imposte fondiarie erano pagate dai proprietari, mentre nel caso di usi civici nulla era dovuto a titolo di proprietà, eventualmente a titolo di godimento se imposto dai comuni. Queste considerazioni, unite al fatto che nella zona sono definite "comunelle" quegli appezzamenti boschivi la cui proprietà appartiene a diversi (e incerti) soggetti e che le stesse avevano origine da mancate trascrizioni catastali dei trasferimenti di proprietà avvenuti a vario titolo, fanno pensare a una comunione fra più famiglie successivamente estesa alla generalità degli abitanti.

3.4.4 Frazioni di Boschi, Capanne, Granaglione e Lustrola: Consorzio degli utilisti di Granaglione

Il consorzio degli utilisti di Granaglione è costituito dagli abitanti delle frazioni di Boschi, Capanne Granaglione e Lustrola. La transazione sostitutiva della sentenza arbitrale assegnò a queste comunità 234 ettari comprendenti boschi e terre da destinare a pascolo. Gli utenti si costituirono in consorzio nel 1891 e successivamente alla pubblicazione della legge sui domini collettivi del 1894 sottoposero il regolamento alla G.P.A., che lo approvò nel 1899. Il diritto di pascolo era esercitato da aprile ad ottobre e solo nelle zone stabilite; quello di legnatico era limitato alle esigenze domestiche. I successivi provvedimenti legislativi non modificarono l'estensione della proprietà, tuttavia la complessità delle operazioni di riordino non ha consentito di giungere alla conclusione delle operazioni demaniali.

TABELLA VI - COMUNE DI GRANAGLIONE

Frazioni	Biaggioni e Vizzero	Casa Calistri	Comunella di Casa Calistri	Boschi-Capanne Granaglione e Lustrola
Data costituzione dell'associazione	23/03/1891	23/03/1891		23/03/1891
Riconoscimento giuridico associazione	No	No	No	Si
Usi censiti dopo il R.Dlsg. 751/1924	Si	Si	Si	Si
Data regolamenti	Mai adottato	Mai adottato	Mai adottato	1898
Proprietà dei beni	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti
Estensione terreni in Ha	20.21.50	84.37.00	79.85.30	234.12.60
Uso civico riconosciuto	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico
Date perizie d'accertamento	1928	1928	1928	1928
Affrancazioni				
Legittimazioni	1.06.00 Ha.			
Liquidazioni				
Permute				
Quotizzazioni				
Reintegre				
Decreto ministeriale di scioglimento				
Ricostituzione dei Consorzi				
Ricorsi presentati				
Possesso abusivo di beni comuni.				
Usurpazioni.				
Numero di abitanti 1900	648	397	397	4.041
Numero di abitanti 2000	22	26	26	276
Categoria assegnata	No	No	No	No
Cambio di destinazione				
Istruttoria	Aperta	Aperta	Aperta	Aperta

3.5. Comune di Lizzano in Belvedere

Gli usi civici nel Belvedere avrebbero avuto origine dalla donazione fatta nel 753 da Astolfo, re dei Longobardi, ad Anselmo, fondatore dell'abbazia benedettina di Nonantola⁵⁶, di una cospicua quantità di beni che in seguito furono concessi in uso agli abitanti della zona. Dopo la costituzione dei comuni le terre furono assegnate in parte alle esigenze dell'ente e in parte riservate ai bisogni delle comunità, ma con il rafforzamento delle istituzioni comunali i beni comuni si trasformarono in beni dei comuni gravati da servitù civiche a favore degli abitanti. Con il riordino amministrativo del Regno e l'istituzione, nel 1862, del comune di Lizzano in Belvedere i beni delle singole frazioni accorpate confluirono nel patrimonio comunale.

All'indomani dalla pubblicazione della legge 5489/1888 i rappresentanti delle frazioni interessate chiesero alla Giunta che fossero liquidati alle famiglie i diritti di semina, pascolo e legnatico esercitati su terre comunali. Gli accertamenti della Giunta si conclusero nel 1890 e dopo una prima sentenza impugnata dagli utenti, perché non era stato loro riconosciuto il diritto di legnatico, fu avviato un secondo accertamento. Il sindaco, inoltre, aveva cercato di evitare l'affrancazione delle terre, che avrebbe comportato la riduzione dei pascoli comunali, tentando, in un primo momento con il consenso degli abitanti, di affermare che sul territorio comunale non esistevano servitù civiche, bensì diritti d'uso⁵⁷, e tali diritti non erano contemplati dalla legge del 1888. La rivendicazione del sindaco era dovuta alla necessità di continuare a riscuotere dagli utilisti, e sulla base di secolari accordi anche da pastori modenesi e toscani⁵⁸, le tasse sul pascolo, che garantivano un'entrata consistente del bilancio comunale.

Sulla base della relazione finale, depositata il 30 agosto 1892, la giunta d'Arbitri Circondariale di Vergato in data 13-20 ottobre 1932 pronunciò una sentenza, non appellata, con la quale assegnava al comune circa 1.600 Ha di terra libera da vincoli e il restante territorio, costituito da oltre 1.300 Ha, in proprietà alle frazioni affinché gli abitanti potessero continuare ad esercitare quei diritti ritenuti indispensabili. Gli usi civici riconosciuti furono di pascolo e legnatico; il diritto di semina, che era largamente praticato, non fu riconosciuto a nessuna frazione⁵⁹. A Lizzano, in considerazione dell'importanza che rivestiva l'allevamento del bestiame, la Giunta stabilì che gli utenti avrebbero continuato, come nel passato, a fruire del diritto di pascolo su territori indivisi⁶⁰, al contrario lo *ius lignandi* doveva essere praticato sui terreni assegnati in proprietà a ciascuna frazione. La sentenza, inoltre, stabilì che gli utenti avrebbero dovuto provvedere all'amministrazione dei beni loro assegnati ad esclusione dei pascoli, ai quali il comune, in accordo con i consigli di amministrazione degli enti, avrebbe dovuto stabilire le modalità di accesso⁶¹. Nella ripartizione delle terre alle frazioni la Giunta non tenne conto delle reali necessità di legna della comunità di Vidiciatico, alla quale fu assegnata un'insufficiente estensione di bosco. Per rimediare all'iniquità compiuta, l'Amministrazione Comunale concesse alla frazione di Vidiciatico Alto di raccogliere legna su 123 Ha di bosco comunale; tale concessione, come vedremo più avanti, fu l'origine di una controversia che causò nel 1928 la soppressione di tutti i consorzi (con la motivazione della eccessiva litigiosità e incapacità nella gestione dei patrimoni da parte dei consigli di amministrazione).

In seguito alla pubblicazione della legge 397/1894 gli utenti costituirono i Consorzi di utilisti e adottarono i regolamenti per la gestione dei patrimoni, che in alcuni casi furono sottoposti all'approvazione delle G.P.A. Erano ammessi al godimento dei beni tutti i capifamiglia residenti nelle frazioni (parrocchie) da almeno dieci anni⁶², in alcune frazioni da almeno venti. Le piccole aree coltivabili, per essere escluse dal pascolo, dovevano essere recintate da siepi. Il diritto di legnatico poteva essere esercitato, limitatamente ai bisogni familiari, su legna morta e mai su alberi ad alto fusto, mentre quello di pascolo continuava a essere regolato da norme comunali che imponevano agli utenti il pagamento di un modico contributo, che veniva impiegato per il pagamento delle imposte.

Dopo la pubblicazione del R.D. n. 751/24 il podestà presentò denuncia di esistenza sul territorio comunale di cinque consorzi regolarmente costituiti⁶³ e furono avviati gli accertamenti. L'istruttoria demaniale si concluse nel 1934 riscontrando alcune occupazioni abusive per un'estensione complessiva di circa 6 ettari⁶⁴; i beni "usurpati" furono reintegrati nel patrimonio collettivo attraverso due ordinanze di reintegra, tranne una piccola area di 00.23.10 Ha che fu legittimata. L'istruttore Mazzini, nella sua relazione finale, confermò l'esistenza del diritto di legnatico per esigenze domestiche, unito al diritto di ammassare la legna sui fondi, e il diritto di pascolo con ogni genere d'animali e senza limitazioni di tempo su tutte le terre frazionali. La perizia tecnica apportò lievi

modifiche alle singole proprietà frazionali rispetto alle assegnazioni del collegio arbitrale. Al termine degli accertamenti, con decreto commissariale 8 dicembre 1934 i beni collettivi furono assegnati alla categoria A. Neppure questo accertamento riconobbe agli utenti il diritto di semina a causa degli alti costi che le procedure di quotizzazione delle terre avrebbero comportato. Le operazioni demaniali si conclusero pochi anni dopo la vendita del bosco oggetto della promiscuità con i vicini comuni di Porretta e Granaglione e il Commissario, in data il 5 aprile 1942, emise il decreto di chiusura dell'istruttoria.

Tabella VII - Suddivisione delle terre a Lizzano

Località	1892 assegnazioni in Ha	1934 assegnazioni in Ha	
Corneta	781.25.10	733.55.32	Chiesina e Rocca
2.63.50	2.56.12	Lizzano	Gabba e Grecchia
51.58.90	Monteacuto	125.23.50	50.78.10
Pianaccio	291.82.50	284.72.52	147.97.99
86.12.20	87.83.48		Vidiciatico
Totale	1337.84.90	1308.24.33	Comune di Lizzano
1614.00.00			

Nonostante la soppressione dei consorzi di utilisti e l'assegnazione al comune della tutela sulle proprietà collettive, gli utenti, come nel passato, continuarono a vigilare sul corretto uso dei beni. Dopo la pubblicazione della legge n. 278/57 dal titolo "Costituzione di Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali" gli abitanti di tutte le frazioni chiesero alla G.P.A. l'autorizzazione alla costituzione dei comitati e in seguito al trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in tema di usi civici (DPR 616/77), i capifamiglia riuniti in assemblea collegiale decisero all'unanimità di chiedere formalmente la ricostituzione delle associazioni di utenti. Con i decreti del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 312 del 13 aprile 1982 e n. 29 del 2 febbraio 1983 si ricostituirono i consorzi di utilisti del comune di Lizzano in Belvedere. Rilevo che uno fra i tanti motivi elencati nella proposta di approvazione presentata dalla Giunta regionale al Consiglio si basa sul fatto che "l'attenta vigilanza esercitata dai predetti Comitati di amministrazione ha consentito, oltre la statutaria utilizzazione del bene civico, anche la conservazione del patrimonio silvo-pastorale"⁶⁵. Dal 1988 parte delle proprietà collettive sono comprese nel parco regionale del Corno alle Scale.

3.5.1. Consorzio degli utilisti di Chiesina e Rocca Corneta

Chiesina e Rocca Corneta alla fine del XIX secolo erano due delle frazioni più popolate del comune di Lizzano, la prima contava 1200 abitanti e la seconda oltre 800. La sentenza arbitrale riconobbe alle comunità la proprietà di 781.25.50 Ha di boschi e pascoli, una estensione di gran lunga superiore alle esigenze domestiche delle famiglie. Dopo la pubblicazione della legge che regolava i domini collettivi gli utenti delle frazioni di Chiesina, Rocca Corneta e Vidiciatico costituirono un unico consorzio e approvarono il regolamento per la gestione dei beni collettivi, che tuttavia non fu sottoposto al vaglio della G.P.A. Come vedremo più avanti, negli anni successivi gli utenti di Vidiciatico costituirono un consorzio separato.

Il commissario, alla fine degli anni Venti, avviò l'istruttoria demaniale per accertare quali fossero i diritti spettanti alle singole frazioni e al termine dell'istruttoria, conclusasi nel 1934, confermò i diritti civici di pascolo e legnatico e assegnò le terre alla categoria A⁶⁶.

Nel 1955 il comitato di amministrazione denunciò al commissario l'abusiva occupazione di 0.09.20 Ha di terreno da parte di un privato. L'inchiesta si concluse con un'ordinanza commissariale di reintegra emessa il 31 agosto 1971.

Con decreto del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 213 del 13 aprile 1982 si ricostituì il consorzio.

3.5.2. Frazioni di Gabba e Grecchia

Gli abitanti delle frazioni di Gabba e Grecchia alla fine del XIX secolo erano 572, riuniti in 89 famiglie. I capifamiglia delle due frazioni nel 1888 chiesero l'intervento della Giunta per ottenere il riconoscimento dei diritti esercitati. La sentenza arbitrale assegnò a queste comunità 2.63.50 Ha di

bosco. Data l'irrisoria superficie assegnata alle frazioni, non si costituì alcuna associazione di utenti e non furono adottati regolamenti di gestione dei beni, che furono quindi lasciati all'amministrazione del comune.

I pastori del luogo continuarono a esercitare il diritto di pascolo sul territorio indiviso, ma lo spopolamento delle frazioni e il progressivo abbandono della pastorizia hanno ridotto nel tempo l'esercizio di tale diritto, fino a che gli abitanti non si sono dedicati ad altre attività. Per alcuni decenni anche il diritto di legnatico venne ancora esercitato secondo le antiche norme consuetudinarie.

Alla chiusura dell'istruttoria, avviata in esecuzione alla legge 1766/1927, il decreto commissariale assegnò i territori di proprietà di queste frazioni alla categoria A e ridusse lievemente la superficie a 2.56.12 ettari.

3.5.3. *Consorzio degli utilisti di Lizzano in Belvedere*

La popolazione di Lizzano nel 1891 era costituita da 1080 abitanti che esercitavano diritti consuetudinari di pascolo, semina e legnatico su terre comunali. Alla richiesta degli utilisti di riconoscimento della facoltà prevista dalla legge 5489 del 1888, la Giunta assegnò alla comunità gli stessi diritti riconosciuti alle altre frazioni del comune e le riconobbe la proprietà di 50.78.10 ettari di terra.

Successivamente alla pubblicazione della legge sull'ordinamento dei domini collettivi il "Consorzio degli utilisti della parrocchia di Lizzano" emise il regolamento per disciplinare l'uso dei beni comuni. Tale regolamento, approvato dall'assemblea dei capifamiglia del 1897, non risulta approvato dalla G.P.A.

In questa comunità non si verificarono avvenimenti rilevanti ai fini di questa ricerca ad eccezione di un incremento della popolazione, nei primi anni del secolo XX, conseguente allo spopolamento delle piccole località di montagna. L'aumento della popolazione non determinò contese e rivendicazioni neanche dopo la pubblicazione delle leggi sul riordino degli usi civici del 1924-27; probabilmente l'avvio di attività artigianali e commerciali nel capoluogo fecero sì che gli utenti ne ricavassero i mezzi economici per procurarsi il legname.

L'istruttore Mazzini, nella sua perizia presentata nel 1932, confermò i diritti riconosciuti dal collegio arbitrale e sulla base della relazione tecnica i territori attribuiti furono assegnati alla categoria A. L'istruttoria demaniale fu chiusa nel 1934.

Nel 1966 il consorzio degli utilisti di Lizzano approvò un nuovo regolamento che fu sottoposto al vaglio della G.P.A. nello stesso anno. Il consorzio è ricostituito giuridicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 2/2/1983.

3.5.4. *Consorzio degli utilisti della frazione di Montecatone delle Alpi*

Alle fine dell'Ottocento nella frazione di Montecatone vivevano circa 500 abitanti. In quella data, i capifamiglia residenti che fino ad allora avevano utilizzato le terre civiche per il pascolo, la semina e il legnatico secondo le antiche norme consuetudinarie chiesero alla Giunta che fossero riconosciuti e affrancati i loro diritti.

La sentenza della Giunta assegnò alla frazione di Montecatone 125.23.50 Ha di terreno in piena proprietà e per amministrare il patrimonio collettivo gli utilisti costituirono, nello stesso anno, il "Consorzio parrocchiale degli utenti di Montecatone dell'Alpe"⁶⁷.

La verifica demaniale del geometra Mazzini del 1932-34, riconobbe agli abitanti una estensione di terre superiore rispetto quella assegnata dal Borgognoni, per un totale di 147.97.99 Ha. Nello stesso anno, con decreto commissariale dell'8 dicembre 1934, i beni furono assegnati alla categoria A.

Nel 1955 l'assemblea degli utenti di Montecatone approvò un nuovo regolamento per il godimento dei beni comuni, ancora in vigore. Il consorzio si è ricostituito con decreto del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 2/2/1983.

3.5.5. *Consorzio degli utilisti di Pianaccio*

Gli abitanti della frazione di Pianaccio nel momento in cui fu pubblicata la legge abolitiva delle servitù civiche erano circa 400. La Giunta assegnò alla comunità 291.82.50 ettari di terreno per assicurare alle famiglie la legna per il riscaldamento. Dopo la pubblicazione della legge sull'ordinamento dei domini collettivi gli utenti costituirono il "Consorzio degli utilisti di Pianaccio" e stabilirono le modalità per il godimento dei beni consorziali. Il regolamento fu sottoposto alla G.P.A., che lo approvò nel 1896.

In seguito alla notifica del decreto di soppressione dei consorzi di Lizzano in Belvedere, il presidente Alfonso Biagi presentò istanza affinché non fosse sciolto anche il consorzio di Pianaccio. A sostegno della richiesta il rappresentante del consorzio insistette sulla tesi secondo cui i consorzi di utilisti erano enti diversi dalle associazioni agrarie definite dall'art. 24 della legge 1766 del 1927; solo queste ultime, secondo Biagi, potevano essere soppresse nel caso in cui si fossero verificate le condizioni previste dalla legge⁶⁸. Il ricorso fu tuttavia respinto⁶⁹. Il decreto di scioglimento dei consorzi del 21 maggio 1928 aveva affermato che la sentenza 13-20 ottobre 1892, assegnando agli utenti la proprietà dei terreni, era stata causa di inconvenienti e contrasti tra i frazionisti; quanto esposto nel decreto fu riaccolto dal Biagi, poiché il consorzio di Pianaccio, ma anche quelli di Montecatone dell'Alpe e di Lizzano, erano rimasti sempre estranei alla controversia seguita alle assegnazioni fatte agli abitanti di Vidiciatico ed era quindi ingiusto che ne subissero le negative conseguenze. Questo fu l'unico tentativo degli abitanti del comune di opporsi alla soppressione degli enti, i quali, al momento dello scioglimento, avevano tutti la contabilità in attivo e svolgevano, come da statuto, opere di pubblica assistenza.

L'istruttoria Mazzini nel 1932 assegnò alla comunità un'estensione leggermente inferiore rispetto alla perizia precedente, quantificata in 284.72.52 Ha di terreno; sulla base della relazione tecnica i beni furono assegnati alla categoria A. L'assemblea degli utilisti adottò un nuovo regolamento nel 1962, tuttora vigente. Con decreto n. 29 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in data 2 febbraio 1983 fu ricostituito il Consorzio degli utilisti di Pianaccio.

3.5.6. Consorzio degli utilisti di Vidiciatico

Vidiciatico alla fine del XIX era una località molto popolata e negli anni successivi conobbe un ulteriore incremento demografico, dovuto prevalentemente a un processo di immigrazione dalle località vicine. Come nelle altre frazioni, gli abitanti di Vidiciatico esercitavano diritti di uso civico di pascolo, semina e raccolta di legna. Il legnatico, per consuetudine, era esercitato dalla borgata alta della frazione nei boschi vicini all'abitato.

Nel 1888 gli utenti chiesero alla Giunta, ai sensi della legge n. 5489, il riconoscimento dei loro antichi diritti. Il collegio arbitrale assegnò a Vidiciatico 87.83.48 Ha di terreno, situati in un luogo difficilmente raggiungibile dagli abitanti della zona alta della frazione. L'assegnazione fu ritenuta dai capifamiglia iniqua, ma gli interessati non impugnarono la sentenza. Allo scopo di rimediare all'ingiustizia e per assicurare agli abitanti una quantità di legna sufficiente per il riscaldamento, il sindaco, con delibera comunale del 27 luglio 1894, concesse agli abitanti di Vidiciatico, Chiesina e Rocca Corneta (a quel tempo riuniti ancora in un unico consorzio) 123 Ha di bosco comunale e fece da intermediario affinché la borgata di Vidiciatico Alto potesse raccogliere legna, come nel passato, sui vicini boschi ormai assegnati agli abitanti di Chiesina⁷⁰. A questa prima concessione di boschi comunali ne seguì una seconda senza la formalità della delibera comunale e successivamente l'uso promiscuo sui boschi di proprietà di Chiesina continuò fino al 1926, anno in cui gli abitanti della frazione si opposero; in risposta gli utilisti di Vidiciatico denunciarono al Commissario l'esistenza di una promiscuità di legnatico di antica data sui boschi in questione, lamentando l'ingiustizia subita nel passato⁷¹. Da questi contrasti ebbe origine una controversia che vedeva contrapposti gli interessi del comune e quelli delle frazioni: gli utenti di Vidiciatico e Chiesina-Rocca Corneta chiesero la spartizione del bosco comunale e il consorzio di Vidiciatico rivendicava il diritto di comunione sul bosco assegnato alla frazione di Chiesina. Nel 1927 si giunse a una sentenza che negava ai consorzi ogni pretesa sui beni del comune e respingeva le richieste avanzate dal consorzio di Vidiciatico (appena costituito) sui boschi dell'altro consorzio adducendo le seguenti motivazioni:

- a) ogni precedente accordo non aveva fatto sorgere dei diritti, in quanto tali accordi non erano stati presi in conformità alla legge;
- b) l'assemblea degli utenti non aveva mai deliberato usi promiscui dei beni consorziali;
- c) gli accordi stipulati dalle parti in causa non erano stati sottoscritti dalla G.P.A. e tale sottoscrizione era indispensabile per le disposizioni immobiliari;
- d) mancata autorizzazione prefettizia dell'assegnazione dei beni comunali del 1900;
- e) mancata forma scritta degli atti comunali, requisito fondamentale per l'esistenza dell'accordo.

Nella sentenza del 12 luglio 1927 si legge: "Indubbiamente dall'attuale decisione il consorzio di Vidiciatico sorte con pregiudizio. Non ha che farsene carico a se medesimo ed a chi allora lo rappresentò lasciando passare in giudicato la sentenza della Giunta degli Arbitri senza provvedere alla tutela de-

gli interessi di quei frazionisti. Successivamente addivenne a rapporti giuridici, senza che esso e gli altri interessati avessero il minimo rispetto della legalità”.

Il verdetto sfavorevole ai consorzi fornì il pretesto al commissario, su proposta del podestà, di chiedere al ministro dell'economia nazionale lo scioglimento di tutte le associazioni in esecuzione dell'art. n. 25 della legge; alla richiesta seguì il decreto di soppressione emesso il 21 maggio 1928. L'amministrazione dei beni, come previsto dalla legge, fu trasferita al comune, che la mantenne fino agli inizi degli anni Ottanta del Novecento.

La perizia Mazzini, depositata nel 1934, confermò per questo consorzio la proprietà di 87.83.48 Ha di terreno, come nel 1892, assegnandolo alla categoria A. Nel 1955 l'assemblea degli utilisti deliberò un nuovo regolamento, ancora oggi in vigore; col decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 29 del 2 febbraio 1983 è stato ricostituito il Consorzio degli utilisti di Vidiciatico.

TABELLA VIII – LIZZANO IN BELVEDERE

FRAZIONI	Chiesina e Rocca Corneta	Gabba e Grecchia	Lizzano	Monteacuto dell'Alpe	Pianaccio	Vidiciatico
Data costituzione dell'associazione	20/10/1892	20/10/1892	20/10/1892	20/10/1892	20/10/1892	20/10/1892
Riconoscimento dell'associazione	Si	No	Si	Si	Si	Si
Usi censiti dopo il D.l. 751/1924	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Data regolamenti	1901-1955	Mai adottato	1899-1966	1899-1955	1903-1962	1901-1955
Proprietà dei beni	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti	Generalità degli abitanti
Estensione terreni in ettari	781.25.10 ² 733.55.32	2.63.50 2.56.12	50.78.10 51.58.90	125.23.50 147.97.99	291.82.50 284.72.52	87.83.48 87.83.48
Uso civico riconosciuto	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico
Date perizie accertamento	1892 1932-34	1892 1932-34	1892 1932-34	1892 1932-34	1892 1932-34	1892 1932-34
Affrancazioni						
Legittimazioni						
Liquidazioni					8.40.40 Ha.	
Permute						
Quotizzazioni						
Reintegre	3.16.47 Ha.		2.00.74 Ha.	0.75.28 Ha.	2.27.25 Ha.	
D. ministeriale di scioglimento	21/05/1928		21/05/1928	21/05/1928	21/05/1928	21/05/1928
Ricostituzione dei Consorzi	13/04/1982		02/02/1983	02/02/1983	02/02/1983	02/02/1983
Ricorsi presentati	1890 - 1892 1926 - 1927	1892	1892	1892	1892	1892-1926 1927
Possesso abusivo di beni comuni.						
Usurpazioni.						
Numero di Ab. 1900	2.012	572	1.080	527	424	789
Numero di Ab. 2000	432	146	954	27	60	140
Categoria assegnata ai beni	A (bosco e pascolo)	A (bosco e pascolo)	A (bosco e pascolo)	A (bosco e pascolo)	A (bosco e pascolo)	A (bosco e pascolo)
Cambio di destinazione	7.000 mq. area attrezzata	Estrazione pietre su 2 Ha				
Istruttoria	Chiusa il 05/04/1942	Chiusa il 05/04/1942	Chiusa il 05/04/1942	Chiusa il 05/04/1942	Chiusa il 05/04/1942	Chiusa il 05/04/1942

3.6. Comune di Monghidoro

Gli abitanti delle frazioni di Gragnano e Campeggio esercitavano da tempo immemorabile diritti civici di pascolo e legnatico su boschi confinanti fra loro. Le due località, precedentemente al 1810, erano frazioni del comune di Loiano e furono aggregate a Monghidoro pochi anni prima della Restaurazione. Gli interventi tendenti ad abolire le proprietà collettive emessi durante il dominio francese trasferirono alle municipalità i beni comuni. È facile dedurre, quindi, che il passaggio delle due frazioni sotto l'amministrazione di Monghidoro, in un momento in cui gli antichi diritti erano per così dire "sospesi", abbia cancellato le tracce della reale proprietà dei territori, consentendo da quel momento in avanti al municipio di affermare il pieno controllo sui beni. La ricostruzione delle modalità di godimento delle terre da parte degli utenti è difficoltosa per il periodo precedente al 1927 a causa della mancata attività della giunta d'Arbitri.

La denuncia dell'esistenza di terre soggette a usi civici fu presentata dal Podestà nel 1926 e riguarda-

va il diritto di pascolo⁷³ su 157.60.30 Ha; il rappresentante del comune affermava però la proprietà comunale del territorio. Nonostante la rivendicazione da parte del comune della proprietà dei terreni, la comunità di Gragnano risultava intestataria di una proprietà collettiva sin dai primi anni del XIX secolo, documentata dalla trascrizione nel catasto gregoriano⁷⁴.

In questa prima fase delle indagini, con ordinanza del 1 novembre 1926 il Commissario riconobbe agli abitanti il solo diritto di pascolo su un'area di 157.60.30 ettari. Il mancato riconoscimento del diritto di legnatico determinò contrasti fra gli abitanti e l'amministrazione comunale⁷⁵ ma in seguito, con il decreto di chiusura dell'istruttoria demaniale depositata nel 1941, fu riconosciuto anche il diritto di legnatico su 7 Ha di bosco.

Nel 1971 l'amministrazione comunale cedette in comodato gratuito per quarant'anni tutto il terreno, gravato da uso civico, all'Amministrazione Provinciale di Bologna per la realizzazione di un parco pubblico⁷⁶. Dal 1975 i terreni, un tempo di proprietà delle due antiche comunità, costituiscono oggi il parco provinciale "La Martina". Mi soffermo a rilevare che nel rogito del 2 maggio 1971 stipulato dal notaio Filiberti si legge: "Il comune di Monghidoro in persona del suo sindaco cede a titolo di comodato gratuito alla Provincia di Bologna che per detto titolo, in persona come sopra, accetta e riceve i terreni di proprietà comunale costituenti il comprensorio denominato *La Martina*"⁷⁷. Nulla nel documento rivela le servitù esistenti, e questo è un esempio di come anche ai giorni nostri, di fatto, si sia estinta la memoria degli antichi diritti degli abitanti.

TABELLA IX – COMUNE DI MONGHIDORO

Costituzione della associazione	No
Riconoscimento giuridico della associazione	No
Usi censiti dopo il R.D.lgs. n. l. 751/1924	Si
Data dei regolamenti	1922
Proprietà dei beni	Comune di Monghidoro
Estensione terreni in ettari	157.60.30
Uso civico riconosciuto	pascolo e solo su 7 ettari legnatico
Date perizie d'accertamento	1932-1934
Affrancazioni	
Legittimazioni	
Liquidazioni	
Permute	
Quotizzazioni	
Reintegre	
Decreto ministeriale di scioglimento	
Ricostituzione dei Consorzi	
Ricorsi presentati	
Possesso abusivo di beni comuni. Usurpazioni.	
Numero di abitanti 1900	5.456
Numero di abitanti 2000	3.402
Categoria assegnata ai beni	A - (bosco e pascolo)
Cambio di destinazione	1971 destinato a parco pubblico
Istruttoria	Chiusa il 18/08/1941

3.7. Comune di Monterenzio

Sui terreni situati alcuni chilometri a sud del capoluogo, confinanti con le terre comuni appartenute un tempo alla frazione di Campeggio, gli abitanti della parrocchia di Bisano (che comprendeva anche le famiglie di S. Benedetto del Querceto, in passato frazione del comune di Bisano) esercitavano diritti civici di pascolo semina e legnatico su terreni di proprietà del comune di Monterenzio

A seguito della pubblicazione della legge sull'abolizione delle servitù civiche, i capifamiglia delle due frazioni, che allora contavano complessivamente 180 famiglie, si riunirono in due associazioni per denunciare alla Giunta d'Arbitri Circondariale di Bologna l'esistenza di un dominio collettivo nel comune di Monterenzio⁷⁸. Furono queste le uniche comunità della valle dell'Idice che rivendicano i loro diritti.

Gli arbitri unificarono l'istruttoria su Bisano (frazione di Monterenzio) con quella di S. Benedetto del Querceto (frazione di Loiano) ed eseguirono un'operazione preliminare: valutarono le esigenze di pascolo e legnatico di ciascuna frazione e assegnarono le terre libere da usi in dodicesimi di valore e non di estensione, attribuendone 2/12 a Bisano, che necessitava prevalentemente di pascolo, 5/12 a

Querceto, che ebbe diritto a una piccola parte di terreno seminativo, e i restanti 5/12 al comune. La Giunta ritenne opportuno mantenere in comune alle due frazioni una piccolissima parte del terreno per consentire il transito a uomini e animali e con sentenza del 19 aprile 1891 accertò l'esercizio del diritto di pascolo e legnatico e suddivise il territorio costituito 158.77.58 Ha come segue:

TABELLA X – ASSEGNAZIONI NEL TERRITORIO DI MONTERENZIO

LOCALITA'	Superficie assegnata dalla Giunta d'Arbitri nel 1891 in Ha	Bisano
46.75.80	S. Benedetto del Querceto	52.44.40
Comune di Monterenzio	59.56.68	Parte comune per
il transito	00.00.70	Totale
158.77.58		

Successivamente alle attribuzioni della Giunta, i capifamiglia dell'associazione della parrocchia di Bisano non chiesero il riconoscimento giuridico e non si dettero alcun regolamento per la gestione dei beni; al contrario, i rappresentanti delle famiglie di S. Benedetto del Querceto costituirono il "Consorzio della generalità degli abitanti di Querceto" e deliberarono nel 1895 un regolamento che fu approvato dalla G. P.A. nel 1898⁷⁹.

3.7.1. Consorzio degli utilisti di Bisano

Dopo l'assegnazione alla comunità da parte della Giunta di 46.75.80 Ha di bosco, le 87 famiglie non riuscirono a gestire la proprietà collettiva⁸⁰ e nel 1912, con decreto prefettizio del 24 marzo, il consiglio di amministrazione fu sciolto. Fu incaricato della gestione dei beni il commissario Angelo Gheranduzzi, il quale, con regolare autorizzazione concessa con R.D. del 21 marzo 1914, procedette alla vendita dei beni⁸¹. Il ricavato della vendita, pari a lire 1.660, fu investito in titoli e gli interessi annui del 3,5% furono devoluti alle famiglie indigenti della frazione⁸².

Il Commissario, per applicare la legge fondamentale, avviò le indagini sul consorzio, che ormai esisteva solo nominalmente, e a conclusione dei lavori propose al ministro l'applicazione degli art. 24 e 25 della legge 1766/27. Nel 1941 il Ministro dell'Agricoltura e Foreste decretò poi la soppressione del "Consorzio degli utilisti di Bisano".

3.7.2. Frazione di San Benedetto del Querceto

Con R.D. n. 2685 del 17 dicembre 1865 la località, già frazione di Monterenzio, fu accorpata al comune di Loiano, ma gli abitanti continuarono a esercitare gli usi consuetudinari sulle terre del comune di Monterenzio. Alcuni anni dopo, nel 1877, i capifamiglia si diedero un regolamento per l'utilizzo delle terre comuni, che pare il più antico regolamento comunitario esistente nella provincia di Bologna, intitolato: "Regole dei cosiddetti beni comunali di S. Benedetto del Querceto". L'esistenza di un regolamento lascia supporre che l'importanza economica del bene abbia prodotto l'esigenza di disciplinarne i diritti; inoltre la definizione di "Beni Comunali" stabiliva l'uso esclusivo da parte delle famiglie di San Benedetto del Querceto negli anni immediatamente successivi all'aggregazione al comune di Loiano.

La Giunta assegnò a questa comunità circa 52 ettari di terra. Con la pubblicazione della legge n. 397 del 1894 i capifamiglia della comunità costituirono "L'associazione collettiva per la conservazione delle proprietà e per il godimento dei beni comunali di Querceto", chiedendo il riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine adottarono un nuovo statuto e quattro regolamenti di gestione⁸³: erano utilisti i capifamiglia, anche se donne, residenti da almeno un anno nella frazione. Nel 1915 il bollettino diocesano informa i lettori sull'associazione: "Una particolare notizia degna di nota, è quella relativa alla Partecipanza⁸⁴ del Querceto, che esiste *ab immemorabili tempore* e della quale è ignoto il munifico donatore. L'associazione collettiva per la proprietà e il godimento di tale partecipanza - conosciuta sotto il nome di beni comunali - ammette gli abitanti della parrocchia di San Benedetto del Querceto al diritto di far legna e fascine per uso domestico e di far pascolare i loro animali dal 15 marzo al 15 novembre nella porzione di partecipanza che viene assegnata. Il presidente della partecipanza è il parroco *pro tempore*"⁸⁵.

Per esercitare il diritto di pascolo gli associati dovevano versare una modesta quota proporzionale al numero dei capi posseduti e diversa per specie d'animale. La piccola quota coltivabile assegnata alla comunità era affittata mediante un'asta pubblica e il denaro ricavato era impiegato per le spese di gestione del consorzio.

L'incremento del numero delle famiglie aventi diritto prodottosi nel corso degli anni, l'inosservanza delle regole sul taglio del bosco e l'intenso utilizzo dei pascoli furono le cause del degrado della proprietà.

L'istruttoria scaturita all'applicazione della L. 1766/27 rilevò gravi danni sul territorio e il Commissario, in applicazione dell'art. 25 della suddetta legge, nel 1929 ne decretò la soppressione con conseguente passaggio dell'amministrazione dei beni al comune di Loiano. Due anni dopo lo scioglimento del consorzio di San Benedetto del Querceto la frazione fu nuovamente aggregata a Monterenzio; nel 1934 il comune provvide quindi a emettere un regolamento per il ripristino e la salvaguardia dei boschi. I diritti d'uso civico della comunità furono sospesi per molti anni e agli utenti fu imposta una tassa per il rimboschimento e per la sorveglianza dei terreni.

Nel 1967 fu presentata una richiesta per cambio di destinazione, per motivi di pubblica utilità furono quindi espropriati 3.644 mq. di terreno al fine di consentire al Consorzio della Bonifica Renana la costruzione di un tratto di strada e più recentemente, tra il 1988 e il 1989, è stata costituita una servitù a favore dell'ENEL su complessivi mq. 3.707⁸⁶.

Oggi l'uso civico di pascolo e legnatico non è più praticato, il bosco è stato ripristinato e periodicamente il comune assegna all'asta i lotti da tagliare nel pieno rispetto delle norme stabilite dalla comunità montana. Il denaro ricavato dalla vendita del legname viene impiegato per opere di pubblica utilità a vantaggio della frazione di S. Benedetto del Querceto.

Tabella XI - Comune di Monterenzio

FRAZIONI	Bisano	San Benedetto del Querceto	
Data costituzione dell'associazione	19/04/1892	19/04/1892	
Riconoscimento giuridico della associazione	No	Si	
Usi censiti dopo il D.L. 751/1924	Si	Si	
Data regolamenti	Mai adottato	1877-1895	
Proprietà dei beni	Non esistono più beni collettivi Generalità degli abitanti		
Estensione terreni in ettari	46.75.80	52.44.40	
Uso civico riconosciuto	pascolo e legnatico	pascolo e legnatico	
Date perizie d'accertamento	1899 1928	1899 1928	1899
Affrancazioni			
Legittimazioni			
Liquidazioni			
Permute			
Quotizzazioni			
Reintegre			
Decreto ministeriale di scioglimento	1941	24/01/1929	
Ricostituzione dei Consorzi			
Ricorsi presentati			
Possesso abusivo di beni comuni.			
Usurpazioni.	Vendita illegale dei beni nel 1903		
Numero di abitanti 1900	435	512	
Numero di abitanti 2000	510	414	
Categoria assegnata ai beni	No	A - (bosco e pascolo)	
Cambio di destinazione		3.644 mq. espropriati 3.707 mq. servitù Enel	
Istruttoria	Chiusa il 19/06/1943	Chiusa il 14/01/1929	

3.8. Comune di Ozzano Emilia, frazione di Mercatale, località di Monte Armato

Monte Armato si trova nella bassa valle dell'Idice nel territorio del comune di Ozzano Emilia, nell'attuale frazione di Mercatale. In questa località le famiglie residenti esercitavano fino alla prima metà del Novecento usi civici di pascolo, legnatico e semina su territori che già nel catasto gregoriano risultavano intestati agli abitanti. Era inoltre riconosciuto alle famiglie il diritto di estrarre pietre calcaree dalle cave del luogo che venivano poi bruciate per estrarne calcina da costruzione.⁸⁷ L'origine dei diritti di uso civico sembra derivare da una donazione o concessione enfiteutica ai monaci che vivevano sul monte, i quali iniziarono a disboscare e dissodare i terreni.

Gli abitanti non ritennero necessario denunciare alla Giunta d'Arbitri di Bologna l'esistenza del dominio collettivo di Monte Armato e pertanto le indagini commissariali su questa proprietà furono particolarmente lunghe e contestate per la mancanza dell'inchiesta arbitrale.

La denuncia dell'esistenza di terreni gravati da uso civico nel territorio di Ozzano fu presentata nel 1928 dal Podestà di Ozzano su rivendicazione del parroco della chiesa di S. Michele Arcangelo di Monte Armato. Il Commissario incaricò degli accertamenti l'ingegner Zuffi. L'istruttoria demaniale rilevò l'esistenza di circa 80 Ha di terreno a valle dell'insediamento abitativo di Monte Armato, la cui metà era stata ridotta a coltura e l'altra parte era ancora mantenuta a pascolo e bosco. La proprietà era intestata alla "Antica comunità di Monte Armato", ma i diritti erano esercitati anche dai residenti della località Noce (oggi in frazione di Mercatale)⁸⁸. L'amministrazione dei beni dal 1877 in poi era stata tenuta dal parroco della chiesa di S. Michele Arcangelo⁸⁹, che si occupava anche del pagamento della tassa fondiaria utilizzando i contributi versati dagli abitanti per usufruire dei pascoli e delle terre concesse in affitto o in enfiteusi. All'istruttore non risultarono mai redatti dei regolamenti per la gestione dei beni comunitari. Gli usi civici esercitati erano di legnatico, estrazione di minerali e pascolo, ma a causa dell'incremento della popolazione del luogo, avvenuto al termine del XIX secolo, buona parte del pascolo fu adibito esclusivamente a coltura agraria, mentre in precedenza la semina era limitata alla stagione invernale.

Dalla relazione dell'ingegner Zuffi: "Cessato il potere temporale della chiesa, la rappresentanza della comunità continuò ad essere esercitata dalla parrocchia e non passò come doveva al municipio di Ozzano forse perché quest'ultimo non ebbe notizia che in epoca recente della esistenza dei Beni Comuni trattandosi di terra di reddito pressoché nullo, situato in una frazione poco abitata e quasi sperduta agli estremi limiti del territorio comunale. Fu così che rappresentanza ed amministrazione rimasero all'ente parrocchia che doveva per altro provvedere al pagamento delle imposte fondiarie"⁹⁰. La perizia si conclude affermando che non esistevano elementi convincenti per stabilire a chi riconoscere la proprietà. Il parroco, ritenendo i beni della chiesa, ricorse contro le conclusioni dell'istruttoria e il Commissario inoltrò alla sede vescovile di Bologna e al competente Ministero una richiesta di ulteriori informazioni per stabilire di chi fosse la proprietà.

La risposta del Segretario dell'arcivescovado fu la seguente: "Quei beni infatti, dal certificato catastale⁹¹, che ora ho presso di me, rilasciato nell'agosto 1912 risultano fino dal 1 novembre 1835 intestati alla comunità di Monte Armato", il parroco avrebbe amministrato i beni perché in un passato più lontano erano stati di proprietà della compagnia del SS. Sacramento, la cui amministrazione si confondeva con la parrocchia di S. Michele⁹². Il Ministero affermò invece la proprietà comunale delle terre: "L'ente agrario, infatti che ivi si è venuto a costruire non rappresenta altro che l'antica comunità trasformata in frazione. La mancanza di documenti che stiano a stabilire a chi spetti la proprietà dei beni stessi e l'epoca in cui ebbe origine la comunità, sembra a questo ministero, comportino la tesi che trattasi di beni frazionali"⁹³. I beni furono infine attribuiti al comune.

Con ordinanza commissariale dell'8/1/1933 furono assegnati a categoria A ettari 39.67.86 di terreno, riconoscendo agli abitanti l'uso del pascolo, legnatico ed estrazione di minerale. Con successivi provvedimenti del 2/4/1935, 22/8/1936 e 29/11/1940 i restanti 42.32.51. ettari furono assegnati alla categoria B e sottoposti alla procedura di quotizzazione. Molti anni dopo quasi tutte le terre assegnate in enfiteusi sono state affrancate⁹⁴. L'istruttoria commissariale si chiuse il 15 giugno 1942.

Nell'inventario delle proprietà comunali oggi si legge che i terreni denominati "Beni frazionali di Monte Armato" hanno un'estensione complessiva di Ha 49.33.64 così suddivisa: categoria A Ha 39.69.43; categoria B Ha 09.64.21. Tutti i terreni di categoria B risulterebbero destinati ad affitto, ma nell'ultimo bilancio comunale non appaiono voci relative a tali introiti; è quindi probabile che i concessionari nel corso degli anni abbiano abbandonato i lotti.

Tabella XII – Comune di Ozzano dell'Emilia

FRAZIONE	Monte Armato
Data costituzione dell'associazione	No
Riconoscimento giuridico della associazione	No
Usi censiti dopo il D.L. 751/1924	Si
Data regolamenti	Non conosciuta
Proprietà dei beni	Comune di Ozzano dell'Emilia
Estensione terreni in ettari	nel 1941 82.00.31
	nel 2001 49.33.64
Uso civico riconosciuto	Pascolo legnatico semina e estrazione materiale
Date perizie d'accertamento	1941
Affrancazioni	32.68.30 Ha.
Legittimazioni	2.24.22 Ha.
Liquidazioni	
Permute	
Quotizzazioni	42.32.51 Ha.
Reintegre	
Decreto ministeriale di scioglimento	
Ricostituzione dei Consorzi	
Ricorsi presentati	
Possesso abusivo di beni comuni. Usurpazioni.	
Numero di abitanti 1900	85
Numero di abitanti 2000	145
Categoria assegnata ai beni	A (bosco e pascolo) 39.67.86 Ha. B (semina) 42.32.51. Ha.
Cambio di destinazione	
Istruttoria	Chiusa il 15/06/1942

3.9. Comune di Porretta Terme

Sui vasti territori della comunità di Capugnano gli abitanti di Capugnano, Castelluccio e Porretta esercitavano da tempo immemorabile usi civici di pascolo, semina e legnatico, rimanendo sconosciuta l'origine della donazione della terra o della concessione dei diritti⁹⁵.

A seguito della riforma amministrativa avviata durante l'occupazione francese, Capugnano e Castelluccio (in precedenza frazione di Capugnano) furono aggregati a Porretta. Tutte le proprietà delle frazioni accorpate confluirono nel patrimonio del comune. Ebbe così inizio una fase, durata circa 100 anni, d'aggressioni e occupazioni da parte della municipalità di Porretta nei confronti delle terre delle due comunità.

Al momento della soppressione del comune di Capugnano, gli abitanti di Capugnano e Castelluccio consegnarono i beni comunitari all'amministrazione comunale al solo scopo che questi fossero amministrati nell'esclusivo interesse delle due frazioni. Tale cessione avvenne per mezzo del rogito Fabbri del 15 giugno 1808, che in seguito andò perduto. Tra i beni della frazione di Capugnano vi era anche il bosco denominato Crociera, Spiaggia o Termine (di cui abbiamo già parlato, goduto a pascolo in comune con gli abitanti di Lizzano e Granaglione).

Nel 1825 il sindaco di Porretta, in nome e per conto delle due comunità, acquistò con rogito Filippelli del 28 gennaio ulteriori boschi che andarono ad accrescere il patrimonio delle frazioni. Le proprietà delle famiglie delle due località erano talmente vaste che il comune di Porretta poteva affittarne una parte ai pastori non residenti, mentre il diritto di legnatico esercitato dalle due frazioni era espressamente regolamentato dal comune; diritto, e non concessione, in quanto nulla era pagato dagli utilisti, poiché essi erano ancora riconosciuti quali unici proprietari dei boschi. La proprietà era dimostrabile anche per mezzo del rogito Baccolini del 12 maggio 1722, quando le famiglie di Capugnano avevano donato un terreno sul quale sarebbero sorti l'oratorio e la chiesa della Madonna del Faggio, oggi sotto il comune di Lizzano. Da questo rogito si evinceva che la comunità era proprietaria, oltre che del terreno donato, anche di tutto quello circostante⁹⁶.

Nel corso del secolo il comune di Porretta continuò a reprimere i diritti delle frazioni in ossequio alle teorie illuministiche che volevano la proprietà libera e individuale. Il comune riteneva acquisite le proprietà collettive per usucapione⁹⁷ e di conseguenza negava agli utenti ogni diritto, affermando che l'uso dei boschi e dei pascoli da parte degli abitanti non era l'affermazione di un diritto consuetudinario, bensì una concessione fatta dal comune ai suoi abitanti. Nel 1887 ai residenti di Capugnano e Castelluccio non era più riconosciuto l'esercizio collettivo di diritti su terreno comuni-

tario, ma “concesso” l’uso civico di legnatico e di semina su terreni comunali; il diritto di pascolo poteva essere esercitato dietro pagamento di una tassa al comune, dal momento che anche tutti i pascoli erano ormai ritenuti di sua proprietà.

A seguito della legge del 1888 sia il sindaco di Porretta, comune a quei tempi denominato Bagni della Porretta, sia i rappresentanti delle comunità di Capugnano e Castelluccio rivendicarono la proprietà dei territori e questi ultimi anche l’affrancazione da tutti gli usi esercitati. I capifamiglia delle frazioni chiesero inoltre alla Giunta l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 5489/1888, dimostrandosi disponibili a riacquistare le antiche terre comuni⁹⁸. L’istruttoria d’accertamento fu assegnata all’ingegnere Gasperini, che la depositò nel 1891.

La contestazione sulla proprietà generò lunghi conflitti e si giunse a una sentenza conclusiva soltanto nel 1892, con la quale si riconobbe la proprietà dei beni al comune, gravata da usi civici a favore delle comunità, affermando: “1) di riconoscersi (agli effetti della L. 24 giugno 1888 n. 5489) che la proprietà dei beni individuati nell’elenco prefettizio del 2 gennaio 1889 spetta al comune di Porretta Terme quale subingredito all’antica soppressa comune di Capugnano. Vincolata però alle servitù di pascolo e di legnatico a speciale favore degli abitanti delle ville di Capugnano e Castelluccio, in conformità dell’elenco suddetto; 2) cadere tali servitù nell’abolizione decretata dalla predetta legge”⁹⁹.

Contro una richiesta d’assegnazione da parte delle comunità di 581 ettari la Giunta ne attribuì ai consorzi solo 337.90.50. L’assegnazione al comune di parte dell’antico territorio comunitario mise in crisi l’economia locale, inoltre lo stato dei boschi era gravemente compromesso¹⁰⁰. Il danno era dovuto al fatto che il comune aveva gestito per anni, ormai con pieni poteri, le risorse boschive, poiché si riteneva garante dei bisogni di tutti i residenti e quindi, per alimentare il più possibile le casse comunali, aveva intensificato i tagli abbattendo anche alberi d’alto fusto¹⁰¹, mentre in precedenza gli utilisti avevano sempre contenuto il taglio ai boschi cedui e avevano limitato la raccolta alle effettive esigenze domestiche. Per assicurare alle famiglie interessate una sufficiente quantità di legna per il riscaldamento, la Giunta, in considerazione dello stato dei boschi, nella stessa sentenza concesse alle due comunità in uso gratuito per sette anni ulteriori 102 Ha di bosco sul quale esercitare lo *jus lignandi*.

Tabella XIII - Suddivisione dei terreni a Porretta

Località	Assegnazione 1892 in Ha	Assegnazione 1911 in Ha
Capugnano	160.99.60	195.01.62
Castelluccio	217.91.50	275.75.34
Comune di Porretta	311.46.30	224.60.44
Totale	695.37.40	695.37.40

La ripartizione del 1892 fu contestata dagli utilisti e, a seguito del ricorso presentato, con successiva sentenza del 28 luglio 1911 la Giunta assegnò alle frazioni ulteriori 141 Ha di terreno precedentemente negati; con la nuova assegnazione la quota utile spettante ai frazionisti ammontava a 470 Ha¹⁰². Le due comunità, già riunite in un unico consorzio, si diedero un regolamento comune nel 1895, approvato dalla G.P.A. nel 1897. Erano utilisti tutti i capifamiglia delle frazioni esclusi gli abitanti che, pur essendo soggetti alla giurisdizione ecclesiastica di Capugnano, appartenevano al territorio di Granaglione. Il diritto di legnatico era limitato alle esigenze domestiche e quello di pascolo era subordinato al pagamento di un contributo al consorzio. Un anno dopo la comunità di Castelluccio, diede vita ad una distinta associazione.

Con l’approvazione del decreto del 1924 sul riordino degli usi civici furono avviati ulteriori accertamenti sull’estensione reale dei terreni delle frazioni, la denuncia, in questo caso, fu presentata direttamente dai presidenti dei consorzi¹⁰³. Le perizie dell’istruttore Urbani consentirono alle comunità di rientrare in possesso dei territori occupati senza titolo da privati. Sulla base della perizia Urbani il commissario riconobbe alle comunità l’uso civico di pascolo e legnatico e assegnò i terreni alla categoria A.

Dopo le procedure di accertamento sul bosco in condominio con i comuni di Lizzano e Granaglione, il commissario iniziò la pratica per lo scioglimento della promiscuità, cui seguì la vendita. L’istruttoria del comune di Porretta si chiuse il 15/6/1942.

3.9.1. Associazione degli utilisti della frazione di Capugnano

All’indomani dalla pubblicazione della L. n. 5489 del 1888 i capifamiglia delle due frazioni si riuniro-

no in un'unica associazione denominata "Associazione degli utilisti di Capugnano e Castelluccio" chiedendo alla Giunta il riconoscimento a favore della collettività della proprietà dei terreni utilizzati: "Gli abitanti di Capugnano e Castelluccio sono comproprietari dei terreni elencati come soggetti a servitù e quindi non è il caso di applicare la legge 24 giugno 1888. Il comune non fu mai proprietario di detti terreni, ebbe solo la rappresentanza dei comproprietari delle frazioni suddette, inquantoché queste frazioni furono incorporate nel comune di Porretta e quindi la proprietà dei beni delle frazioni deve ritenersi come un consorzio di interessati sui quali non è punto applicare la legge citata". Di seguito si precisa che, qualora non fosse accettata la richiesta, i consorzi sarebbero stati pronti ad affrancare al comune i beni rivendicati (come previsto dall'art. 9 della legge)¹⁰⁴. La giunta non accolse le richieste dei frazionisti, ma riconobbe loro i diritti esercitati e assegnò alla comunità di Capugnano 160 Ha di terreno in libera proprietà, su cui gli abitanti avrebbero potuto continuare ad esercitare gli antichi usi.

Dopo l'approvazione della legge sull'ordinamento dei domini collettivi, gli utenti approvarono nel 1895 un regolamento comune che ottenne l'approvazione della G.P.A nel 1897.

La successiva legge sul riordino pubblicata negli anni 1924-27 consentì alle due frazioni il recupero di circa sette ettari di bosco attraverso la perizia d'accertamento. Sulla base della stessa perizia, il 23 dicembre 1926 tutti i beni del consorzio di Capugnano furono assegnati alla categoria A, per un totale di 195.01.62 ettari, e su di essi furono riconosciuti soltanto i diritti di pascolo e legnatico. Il diritto di semina non fu riconosciuto per evitare il frazionamento che avrebbe interrotto la continuità dei terreni consorziali.

3.9.2. Consorzio degli utilisti della frazione di Castelluccio

La storia dell'associazione, per il periodo che va dal 1888 al 1898, è comune a quella di Capugnano, di cui abbiamo già parlato. La Giunta riconobbe a questa comunità gli usi rivendicati e assegnò alla frazione 217.91.50 ettari di terreno. Il 12 aprile 1898 gli utenti stabilirono di costituire una distinta associazione, ma i beni continuarono per alcuni anni a essere disciplinati da un unico regolamento. Con l'assegnazione del 1911 l'estensione complessiva del territorio della frazione raggiunse i 275 ettari e nel 1913 si costituì formalmente il "Consorzio della frazione di Castelluccio"¹⁰⁵. Nello stesso anno l'associazione si dette un regolamento autonomo.

¹ Argomenti che sono già stati trattati in questa rivista: vedi: M. Pozzi, *Consorzi di utilisti dell'Appennino bolognese*, in "Nueter, i siti, i que: storia, tradizione ed ambiente dell'Alta valle del Reno", 3 (1975), pp. 53-62 (parte I); 4 (1975), pp. 48-56 (parte II); 1 (1977), pp. 29-34 (parte III).

² Il legislatore mantenne a lungo la specifica definizione di servitù civiche tutte le volte che i provvedimenti trovavano applicazione nelle ex province pontificie; la ragione è da ricercarsi nella diversa origine storica dei diritti praticati in ciascuna regione.

³ Il titolo completo è: "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia".

⁴ Per esempio, non operano i vincoli che condizionano il mutamento di destinazione a determinate autorizzazioni oppure non si applica l'esclusione dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, in caso di occupazione pluriennale dei beni; infine, non si sancisce la nullità delle compravendite che hanno ad oggetto terre di uso civico.

⁵ In tempi recenti ne sono state soppresse due: la partecipanza di Medicina, nel 1890, a causa di ingenti debiti, e quella di Budrio, nel 1929, in esecuzione dell'art. 25 della L. n. 1766/1927.

⁶ All'origine di quella di Villa Fontana, unica partecipanza a est di Bologna oggi esistente, vi è il diploma di Federico Barbarossa del 1155, con il quale furono concessi agli abitanti di Medicina ampi privilegi e un vasto territorio che doveva assicurare alla comunità l'indipendenza da Bologna e dalle istituzioni ecclesiastiche.

⁷ A Nonantola anche le donne trasmettono ai discendenti la qualità di "partecipante".

⁸ In precedenza gli unici domini collettivi esistenti erano le partecipanze agrarie, dopo le assegnazioni delle giunte ne sorsero altri 25 sotto forma di consorzi di utilisti. Due domini collettivi si costituirono nella valle dell'Idice in seguito all'affrancazione di terre di proprietà del comune di Monterenzio e i restanti 23 nacquero nell'alto Appennino porrettano.

⁹ In alcune frazioni le proprietà collettive sono gestite da associazioni di utenti denominate "Consorzi di Utilisti".

¹⁰ L'espressione "usi civici" utilizzata dal legislatore del 1927 era propria della realtà napoletana, ma fu usata come premessa all'applicazione di un provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare uniformemente realtà diverse.

¹¹ I principali provvedimenti furono la L. 22 gennaio 1865 per l'abolizione di servitù nell'ex principato di Piombino, la L. 26 febbraio 1865 per l'affrancazione del Tavoliere delle Puglie, la L. 25 maggio 1876 per l'affrancazione della Sila e la L. 2 aprile 1882, che aboliva il diritto di pascolo ed erbatico nelle province di Vicenza Belluno e Udine.

- ¹² Per la prima volta una legge sugli usi civici considerava tutti gli aspetti della materia e inoltre, a differenza del passato, era applicata su un territorio molto esteso.
- ¹³ I proprietari di terreni gravati da uso civico avevano avuto, col *motu proprio* del 1802 e in seguito con la notificazione pontificia del 1849, la possibilità di liberare le terre, tuttavia con l'applicazione della L. n. 5489 (che aboliva la notificazione pontificia) altri 1200 Ha di terreno, nella provincia di Bologna, furono assegnati a proprietari privati dopo che le Giunte d'Arbitri ne ebbero riconosciuti i diritti preminenti rispetto a quelli delle comunità.
- ¹⁴ Le Giunte d'Arbitri Circondariali costituivano una magistratura speciale dotata di funzioni amministrative e giurisdizionali e godevano di ampia discrezionalità nella valutazione dei bisogni degli abitanti. Ciascuna Giunta era composta da tre arbitri: il giudice anziano del tribunale del luogo in cui si trovavano i beni, che aveva la funzione di presidente, un secondo giudice indicato dal presidente del tribunale e un terzo arbitro nominato dal prefetto.
- ¹⁵ Gli elenchi prefettizi rappresentavano una dichiarazione di esistenza di usi civici a favore della collettività e dovevano contenere la descrizione topografica e toponomastica dei terreni, la loro estensione, la rendita dominicale e la tipologia degli usi. L'indagine dei prefetti prevedeva anche la verifica che nel nuovo catasto, entrato in vigore dopo l'Unità d'Italia, non si fossero verificati errori di trascrizione dai vecchi catasti preunitari.
- ¹⁶ Era ammesso il ricorso alla Corte d'Appello limitatamente alle decisioni delle Giunte circa l'esistenza e la natura delle servitù e verso il Ministero dell'Agricoltura, Commercio e Industria, contro le decisioni in merito al mancato accoglimento dell'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 5489.
- ¹⁷ Le Giunte accertarono a Imola i diritti delle famiglie delle parrocchie di Croara e Montemaggiore, nel comune di Casalfiumanese, che non possedevano più beni immobili; a Bologna ebbero giurisdizione sui beni di proprietà del comune di Monterenzio, ma fu a Vergato che operarono ininterrottamente dal 1889 al 1892.
- ¹⁸ In alcuni casi furono gli stessi utenti a indurre in errore i periti incaricati dei sopralluoghi denunciando il possesso di un numero inferiore di capi di bestiame per il timore delle tasse. I coefficienti di affrancazione delle servitù tenevano conto, fra tanti parametri, del numero degli abitanti, della natura dei diritti, del numero dei capi di bestiame posseduto e del periodo in cui si poteva esercitare il diritto di pascolo, della qualità dei terreni destinati ad uso civico, estensione dei boschi e dei pascoli su cui si esercitavano gli usi civici.
- ¹⁹ Successivamente, con decreto luogotenenziale del 20 agosto 1916, si consentirono le liquidazioni consensuali, ma tale provvedimento ebbe complessivamente un'applicazione limitata. Vedi U. Petronio, voce *Usi Civici*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano 1995, p. 934.
- ²⁰ Legge 397/1894, articolo 2.
- ²¹ Nei primi anni del Novecento furono nominate alcune commissioni parlamentari da cui scaturirono dei progetti legislativi (Cocco-Ortu nel 1909 e Milani nel 1918), che però non ebbero attuazione.
- ²² Un anno dopo fu pubblicato il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1776 sul riordino degli usi civici nel Regno".
- ²³ La legge prevede due possibilità: la legittimazione e la reintegra. La legittimazione era prevista nei casi di possesso continuato del fondo da oltre dieci anni da parte di utenti che avessero apportato consistenti e durevoli migliorie al terreno, e solo nel caso che l'occupazione non avesse interrotto la continuità dei terreni; la reintegra in tutti i casi in cui non era possibile applicare la legittimazione. A volte le "usurpazioni" avvenivano in buona fede, dato che non sempre le compravendite erano registrate e gli acquirenti potevano non conoscere l'esistenza di gravami sulla proprietà; più spesso si continuava a coltivare i fondi "ereditati" dagli avi, i quali tuttavia non erano proprietari, ma semplici utilisti.
- ²⁴ Si ha la promiscuità quando gli abitanti di una frazione o di un comune hanno facoltà di esercitare diritti di usi civici in comunione con gli abitanti di altre frazioni o comuni. Art. 8, L. 1766/27.
- ²⁵ Gli statuti delle associazioni potevano riservare l'accesso ai beni a determinate categorie di persone, per esempio, consentire l'uso dei pascoli collettivi soltanto a coloro che possedevano pascoli propri oppure, come accadeva frequentemente, richiedere ai nuovi venuti un lunghissimo periodo di residenza prima di poter esercitare il diritto di legnatico. Si trattava di clausole poste a tutela dei beni e dei diritti acquisiti delle famiglie originarie. L'articolo 26 della legge estese il godimento delle terre non coltivabili a tutti i residenti.
- ²⁶ Ciò avviene successivamente all'assegnazione a categoria delle terre. Sono riconosciute di categoria A i boschi e i pascoli; di categoria B le terre coltivabili. Queste ultime devono essere "quotizzate" e ripartite fra i residenti, i quali devono attuare le migliorie stabilite dal piano tecnico di miglioramento fondiario, redatto dall'istruttore demaniale, e pagare un modico affitto al comune. Dopo la quotizzazione e l'esecuzione dei miglioramenti si giunge infine all'affrancazione delle terre, che sono così assegnate in proprietà agli utenti.
- ²⁷ Il R.D. 16 giugno 1927, n. 1255, suddivise il territorio nazionale in 12 distretti commissariali (oggi 14) e assegnò a ciascuna circoscrizione le province di competenza. Il Commissariato di Bologna ha giurisdizione sull'Emilia Romagna e sulle Marche. Con l'istituzione del Commissario liquidatore la legge ripropose una magistratura dotata delle stesse competenze dei commissari ripartitori del Regno di Napoli e delle Giunte d'arbitri.
- ²⁸ Dal 1948, limitatamente alle province della Sicilia, il ricorso è previsto presso la Corte di Appello di Palermo.
- ²⁹ L. Rava, *Relazione sull'andamento dei domini collettivi creati dalla legge 4 agosto 1894*, Camera dei Deputati, XII Legislatura, Roma 1905, p. 116. Da tale relazione sono tratti tutti i testi relativi alle assegnazioni e al numero degli intenti per tutte le comunità considerate.
- ³⁰ Con successiva sentenza del 1907 furono assegnati alla comunità ulteriori 42.71.60 Ha che portarono l'estensione complessiva della terra a 89.05.20 Ha.
- ³¹ "In due di esse, quelle di S. Damiano e di Monte di Badi, i beni sono tuttora indivisi e sono goduti in comune, nelle altre

dieci, gli utenti, esorbitando dai loro diritti, hanno proceduto all'illegale divisione dei beni fra di loro, dove con pubblico strumento e dove senza nemmeno questa formalità, sicché ora, di fatto, non esistono più le proprietà collettive ma sono state trasformate in proprietà private dei singoli utenti". L. Rava, *op. cit.*, p. 109.

³² Archivio Usi Civici di Bologna, fascicolo Bo 8 (Camugnano 6), sentenza 25 ottobre 1938, n. 1364 (in seguito AUCBo).

³³ "Si trattò, adunque, di possesso abusivo, inetto a produrre conseguenze giuridiche e, tanto più, l'acquisto della proprietà per usucapione trentennale, trattandosi di terre di demanio civico e, come tali inalienabili ed imprescrittibili. Non sarebbero, quindi, neppure, la giuridica possibilità di far ricorso ad un possesso di buona fede giusto l'art. 701 del codice civile, non riscontrandosi, negli atti e fatti di cui sopra, titolo abile a trasferire il dominio, poiché non trattasi, per vero nella specie, di titolo viziato, sibbene di titolo inesistente". AUCBO, fascicolo Bo 8 (Camugnano 6), sentenza n. 1364, 25 ottobre 1938.

³⁴ La decisione degli abitanti di costituirsi in associazione di utenti per rivendicare l'applicazione dell'articolo 3 della legge è comune a tutte le frazioni del capoluogo in cui si esercitavano diritti di uso civico e, per questo motivo, non sarà ripetuta.

³⁵ L. Rava, *op. cit.*, p. 109.

³⁶ AUCBO, fascicolo Bo 8 (Camugnano 6), sentenza Corte d'Appello di Bologna del 2 febbraio 1906.

³⁷ Bollettino degli usi civici, Roma, 1939, pag. 246. Ordinanza Commissariale del 26 novembre 1938, "L'esercizio degli usi come sopra specificati compete:

a) agli abitanti del capoluogo del Comune e delle frazioni di Monte Baducco, Bagucci, Casale, Cà dei Cerri e Loghetto nelle località Fiabolino, Barbabianca, Gradoni (Monte Gatta);

b) agli abitanti delle frazioni di Baragazza, Formarulli, Pignoli, Valli, Castagnaccia, Cà di Landino, Castagnolo, S. Giacomo, Roncovilaccio, Monte Taviana, Cottede, Serraglio e Rasora, nelle località denominate Poggio, Cottede, Monte Coroncina, Tentennale (Monte Coroncina)".

³⁸ I residenti ritenevano di esercitare diritti su terre di loro proprietà, mentre il comune considerava tali beni di proprietà comunale gravati da diritto di uso civico, ma il possesso dominicale degli stessi non fu mai dimostrato né dalle comunità né dal comune. Neanche l'istruttoria commissariale riuscì a fare chiarezza sulla proprietà.

³⁹ L'assegnazione in proprietà a ogni comunità di una piccola parte dell'antico patrimonio collettivo non avrebbe consentito un vantaggioso utilizzo dei beni da parte degli abitanti. I diritti di pascolo e raccolta di legna, per essere praticati, necessitano di vaste estensioni di superficie per consentire la rotazione periodica e il ciclo dei tagli.

⁴⁰ "Da secoli, i poveri di questo comune godono il diritto di legnatico su boschi già appartenenti ai conti Pepoli, antichi feudatari di questo comune e non si spiegano perché tale diritto non possa venire più esercitato. Gli utenti non contestano che l'eccedenza venga venduta ma temono che in futuro l'amministrazione comunale possa impedire l'esercizio del diritto". AUCBO, fascicolo Bo 10 (Castiglione dei Pepoli); il 13 marzo 1931 il Maresciallo dei carabinieri, su segnalazione di alcuni utenti, presentò un esposto al Commissario contro il provvedimento dell'amministrazione comunale che mirava a impedire il libero accesso ai boschi da parte degli utilisti, in cambio della distribuzione di "buoni" per il ritiro della legna già tagliata.

⁴¹ Nel 1776 era stata abolita la camera demaniale di Pistoia, che aveva il compito di riscuotere le tasse sul diritto di pascolo su terre pubbliche; nel 1777 fu emanata una legge che aboliva i diritti civici nella provincia di Siena; nel 1778 fu abolito l'ufficio dei Paschi di Siena autorizzato a riscuotere i diritti di "fida" su terreni privati.

⁴² AUCBO, fascicolo Bo 10 (Castiglione dei Pepoli), la perizia permise di recuperare a favore degli utenti un'estensione di terre superiore di quella dichiarata dal Podestà.

⁴³ AUCBO, fascicolo Bo 10 (Castiglione dei Pepoli): in questo caso non poteva avere luogo la legittimazione perché vi era interruzione dei territori; non si poteva semplicemente applicare la reintegra perché il comune, che si dichiarava proprietario, non era in grado di dimostrare la proprietà.

⁴⁴ L'origine del diritto d'uso risalirebbe a una donazione della contessa Matilde di Canossa ai poveri della comunità. Tale lascito sarebbe richiamato in un atto della prima metà del XII secolo del notaio Lazzaro Galvano di Ferrara.

⁴⁵ L. Rava, *op. cit.*, p. 44.

⁴⁶ AUCBO, fascicolo Bo 11 (Gaggio Montano), chiusura operazioni demaniali, 23 gennaio 1991.

⁴⁷ Secondo il *Dizionario toponomastico del comune di Granaglione*, a cura di P. Balletti e R. Zagnoni, Porretta 2001, p. 112: "i campi delle comunelle sono boschi di faggi un tempo destinati all'utilizzo collettivo del taglio della legna e sono situati in un ripido pendio fra il Rio Maggiore e il rifugio di Monte Cavallo".

⁴⁸ L'incarico fu assegnato all'ing. Borgognoni, già perito della Giunta Arbitrale.

⁴⁹ M. Pozzi, *op. cit.*, p. 24.

⁵⁰ Il bosco, chiamato in ciascuna località con un nome diverso, era stato in passato causa di contrasti fra gli abitanti che se ne contendevano il possesso, per questo motivo le autorità locali, sin dal Seicento, ne avevano limitato lo sfruttamento al solo pascolo. "Per essere controversa la patronanza e di detta spiaggia a Granaglione dagli huomini di Capugnano quali la pretendevano sua siccome ancora facevano quelli di Belvedere": AUCBO, fascicolo Bo 23 (Porretta Terme), estratto del bando del 1626 col quale si vietavano successivi tagli di legna nel bosco contestato.

⁵¹ Sembra probabile un errore di trascrizione delle preselle.

⁵² Si evidenzia che in tutti gli altri casi le istruttorie d'accertamento erano assegnate a periti dotati di competenze tecnico-agrarie, ma in questo caso il Commissario preferì nominare istruttore un suo collaboratore, al quale assegnò l'esclusivo compito di stabilire la natura dei beni.

⁵³ "Detto terreno è situato nell'alta valle del torrente Randaragna e sulla sinistra di questo, incastrato fra la proprietà comunale di Granaglione che le fa da corona in alto e la proprietà privata che la limita in basso. Esso forma un unico corpo ed è in tutto simile sia per le condizioni culturali che topografiche, all'attigua proprietà comunale, mentre ben si distacca da quella

- privata formata in massima parte da coltivi e castagneti”: AUCBO, fascicolo Bo 12 (Granaglione), relazione dell’avvocato Luigi Felici del 4 aprile 1928 sulla Comunella di Casa Calistri.
- ⁵⁴ AUCBO, fascicolo Bo 12 (Granaglione), nel 1928 i boschi erano suddivisi in quote assegnate permanentemente alle famiglie
- ⁵⁵ AUCBO, fascicolo Bo 12 (Granaglione), relazione dell’avvocato Luigi Felici del 4 aprile 1928 sulla Comunella di Casa Calistri.
- ⁵⁶ L’atto che attesta la donazione delle terre è considerato falso dagli studiosi, benché siano ritenuti attendibili i contenuti del documento. Si veda A. Benati, *I Longobardi nell’Alto Appennino bolognese sud-occidentale*, in “Culta Bononia” 1 (1969), p. 13.
- ⁵⁷ Il diritto d’uso è un diritto strettamente personale che si estingue con la morte del concessionario.
- ⁵⁸ I primi potevano pascolare il bestiame sulla zona di confine detta Riva Alta, i secondi potevano portare i loro greggi nella località Uccelliera. Dai dati della perizia Borgognoni nel 1890 sul territorio comunale di Lizzano pascolavano circa 11.000 capi di bestiame. AUCBO, Giunta d’Arbitri, vol. 4.
- ⁵⁹ Gli abitanti alternavano il pascolo alla semina, ma il perito, nel lorointeresse, valutò più conveniente non menzionare tale diritto.
- ⁶⁰ In questo comune la Giunta esercitò il potere previsto dalla legge all’art. 9 ritenendo essenziale all’economia delle comunità che il pascolo non fosse suddiviso fra le singole frazioni.
- ⁶¹ L. Rava, *op. cit.*, pp. 122 ss.
- ⁶² Il lungo periodo di residenza stabilito per accedere ai diritti non è richiesto a tutela dei boschi, come avveniva nel comune di Granaglione, ma per assicurare ai vecchi residenti pascoli sufficienti alle migliaia di capi di bestiame che rappresentavano la principale risorsa della zona.
- ⁶³ Gli abitanti di Gabba e Grecchia, di cui si parlerà oltre, non si costituirono in consorzio a seguito dell’esigua estensione assegnata dalla Giunta.
- ⁶⁴ I dati della tabella riassuntiva tengono conto anche di occupazioni avvenute successivamente ed eliminate con delle reintegre.
- ⁶⁵ Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna n. 4465 del 12 ottobre 1982.
- ⁶⁶ Per antica tradizione gli utilisti di Chiesina e Rocca esercitavano pure il diritto di estrazione di materiale da costruzione.
- ⁶⁷ Dopo la pubblicazione della L. 397/1894 i rappresentanti del consorzio chiesero il riconoscimento giuridico dell’associazione e sottoposero all’esame della G.P.A. il regolamento per l’amministrazione dei beni comuni, che fu approvato nel 1899.
- ⁶⁸ “Se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa l’esistenza di esse, ma evidentemente il legislatore con la parola Associazioni ha inteso riferirsi alle Associazioni Agrarie e non anche ai consorzi istituiti per l’uso e godimento dei beni a favore della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione di un comune perché altrimenti si sarebbe posto in aperto contrasto con quanto dispone la seconda parte dell’art. stesso”: AUCBO, fascicolo Bo 14 (Lizzano in Belvedere 1), domanda di revoca del D.M. 21 maggio 1928 al Ministro dell’Economia Nazionale.
- ⁶⁹ AUCBO, fascicolo Bo 14 (Lizzano in Belvedere 1), l’istanza fu respinta perché presentata in ritardo e non al Consiglio di Stato che era l’autorità competente.
- ⁷⁰ Precedentemente alle assegnazioni la comunità di Chiesina era titolare, assieme a quella di Vidiciatico, dell’uso civico di legnatico su boschi situati in prossimità delle abitazioni; la perizia Borgognoni stabilì che tali boschi dovessero essere assegnati alla sola frazione di Chiesina.
- ⁷¹ Quando fu emessa la sentenza arbitrale Vidiciatico aveva 789 abitanti, ai quali furono assegnati circa 88 Ha di terre; le frazioni di Chiesina e Rocca, che complessivamente ne contavano 2.000, ricevettero 781 ettari di bosco.
- ⁷² Modifiche apportate dall’istruttoria commissariale.
- ⁷³ Il primo regolamento sull’uso dei pascoli comunali è del 1922 e stabiliva la quota da versare per l’esercizio di tale diritto. Il regolamento, però, non prevedeva alcuna preferenza a favore degli abitanti di Gragnano e Campeggio e inoltre i pascoli erano aperti a tutti i richiedenti. Archivio storico del comune di Monghidoro, anno 1923.
- ⁷⁴ È ipotizzabile che, come in altre località, al momento del trasferimento amministrativo delle frazioni gli interessati si siano preoccupati di registrare al catasto la proprietà dei beni.
- ⁷⁵ In quegli anni l’amministrazione comunale, su comando del Corpo Reale delle Foreste, aveva iniziato il rimboschimento. “Nei comuni di Castiglione e Monghidoro non esistono consorzi di utilisti ed i frazionisti, rispettivamente di Baragazza e Campeggio accampano *ab antiquo* diritti d’uso sulle proprietà comunali ma non in forma tale da impedirne ai due comuni di eseguire miglioramenti fondiari nelle loro proprietà, con rimboschimenti su vasta scala”: AUCBO, fascicolo BO 19 (Monterenzio-Monghidoro-Loiano): relazione del comandante del Corpo Reale delle Foreste del 23/5/1925.
- ⁷⁶ I dati catastali dei due appezzamenti sembrano non coincidere esattamente, forse a causa di variazioni di proprietà intervenute dal dopoguerra a oggi.
- ⁷⁷ Archivio storico del comune di Monghidoro, rogito Filiberti del 2 maggio 1971.
- ⁷⁸ La circoscrizione di Monterenzio era sotto la giurisdizione del tribunale di Bologna.
- ⁷⁹ L. Rava, *op. cit.*, p.108.
- ⁸⁰ “Il consiglio d’amministrazione non ha mai funzionato né ha mai pubblicato un regolamento che disciplinasse la servitù

di pascolo e legnatico tanto che il terreno si era ridotto verso i primi anni del 1900 ad una estensione calanchiva senza alcun reddito”: AUCBO, fascicolo Bo 19 (Monterenzio-Monghidoro-Loiano), lettera del podestà del 9 gennaio 1941.

⁸¹ AUCBO, fascicolo BO 19 (Monterenzio-Monghidoro-Loiano), rogito Ercolani del 19-09-1914.

⁸² AUCBO, fascicolo Bo 19 (Monterenzio-Monghidoro-Loiano), lettera del podestà del 9 gennaio 1941.

⁸³ Regolamento per la guardia campestre (fu istituito un servizio privato di sorveglianza al fine di evitare abusi nel diritto); regolamento per l’affittanza dei beni suscettibili di coltura agraria; regolamento per il diritto di pascolo; regolamento per il diritto di legnatico.

⁸⁴ Qui il termine “partecipanza” va inteso come proprietà collettiva con contenuti diversi rispetto alle partecipanze agrarie emiliane. L’uso di tale espressione è comunque interessante e richiederebbe un adeguato approfondimento.

⁸⁵ Tale affermazione lascerebbe intendere che il presidente fosse sempre il parroco, titolare di diritti derivanti alla parrocchia dalla proprietà delle terre fin dai tempi antichi. Al contrario, la Giunta assegnò in piena proprietà i terreni alla “comunità”; probabilmente il parroco, come spesso avveniva in passato nelle piccole comunità, si occupò attivamente dell’associazione e dei rapporti col comune. R. Della Casa, *Note storiche. San Benedetto del Querceto*, in “Bollettino della Diocesi di Bologna”, V (1915), pp. 172 s.

⁸⁶ La legge consente, qualora si presentino determinate condizioni, il cambio di destinazione.

⁸⁷ Per dare un’idea del valore economico del materiale estratto riporto brani di due lettere del 3 e del 17 gennaio 1929 scritte dal podestà di Ozzano al commissario, il quale chiedeva di conoscere le modalità di esercizio del diritto: “In quanto a cavar pietra da calcina fino al 1923 il diritto fu esercitato da birrocciai locali, i quali rifornivano del materiale le due fornaci esistenti nella zona vicina. Per l’estrazione di detto materiale venivano corrisposte all’arciprete di Monte Armato, che allora aveva l’amministrazione di detti beni, centesimi 5 (cinque) per quintale”; “Il diritto poi di cavar pietra da calcina compete ad ogni frazionista di Monte Armato e non ai soli birrocciai del luogo”: AUCBO, fascicolo Bo 21 (Ozzano dell’Emilia), lettera del 17/1/1929.

⁸⁸ L’abitato della località Noce è situato lungo la strada che costeggia l’Idice vicino alla proprietà collettiva di cui si parla, che si trova divisa a metà fra le due sponde del fiume.

⁸⁹ Anche in precedenza i parrocchiani versavano una quota, ma non a titolo di affitto, bensì quale volontario contributo a favore delle imposte statali.

⁹⁰ AUCBO, fascicolo Bo 21 (Ozzano dell’Emilia), relazione del perito.

⁹¹ Come ben si sa, la trascrizione catastale non è probatoria

⁹² AUCBO, fascicolo Bo 21 (Ozzano dell’Emilia). La chiesa di S. Michele fu distrutta in seguito ai bombardamenti del 1943.

⁹³ D.M. del 2/11/1929.

⁹⁴ I lotti furono assegnati alle famiglie che ne avevano fatto richiesta; tutto avvenne in osservanza dell’art. 13 della L. n. 1766 del 1927.

⁹⁵ A. Giacomelli, *Capugnano: insediamento in una comunità montana dal XII al XVII secolo*, in “Il Carrobbio”, V (1979), p. 200.

⁹⁶ M. Pozzi, *op. cit.*, pp. 21-24.

⁹⁷ Ma, come abbiamo visto, gli usi civici sono per loro natura inalienabili, imprescrittibili e inusucapibili.

⁹⁸ M. Pozzi, *op. cit.*, p. 21. Art. 9 della L. 5489/1888: “Quando la giunta d’arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell’esercizio dell’uso, all’estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell’affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell’esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta ammetterà gli utenti all’affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario”.

⁹⁹ AUCBO, *Giunta d’Arbitri*, Reg. n. 6 (Porretta Terme), sentenza del 5-12 maggio 1892.

¹⁰⁰ Negli anni successivi furono emanate delle leggi a tutela del patrimonio silvo-pastorale: la L. n. 277 del 2 giugno 1910 sull’istituzione del demanio e sul vincolo forestale e la L. n. 1.442 del 1912 sul rimboschimento, provvedimenti che furono largamente applicata su tutto l’Appennino tosc-emiliano. P. Gatteschi, *Aspetti, consistenza e prospettive delle proprietà forestali di interesse pubblico nell’appennino porrettano, con particolare riferimento a quelle dei cosiddetti consorzi di utilisti*, in “Natura e montagna”, 3 (1970), p. 61.

¹⁰¹ La costruzione della ferrovia aveva determinato una forte richiesta di legname.

¹⁰² Rimane da rilevare che la Giunta assegnò alla comunità di Capugnano, dotata di un maggior numero di famiglie, 307, una quantità di terreno notevolmente inferiore a quella attribuita alla frazione di Castelluccio, che ne contava 252.

¹⁰³ La denuncia d'esistenza fu presentata dai consorzi stessi, forse nel timore di decadere da qualche diritto nel lasciare l'iniziativa alla pubblica amministrazione, rispetto alla quale avevano interessi contrapposti.

¹⁰⁴ AUCBO, *Giunta d'Arbitri*, Registro n. 6 (Porretta Terme). Memoria presentata dagli abitanti di Capugnano e Castelluccio rappresentati dall'avv. Grillini alla prima convocazione della Giunta nel 1890. La Giunta aveva facoltà di assegnare tutte le terre civiche agli abitanti, i quali avrebbero dovuto compensare al comune la differenza fra il valore dei diritti affrancati e quello dei beni.

¹⁰⁵ "Cotali attribuzioni vennero cumulativamente facendo agli abitanti sia di Castelluccio sia di Capugnano, ma successivamente costoro procedettero a divisione di quei beni mediante rogito Battelli del 18 dicembre 1913, così i frazionisti di Castelluccio ottennero di separare i beni di loro spettanza da quelli appartenenti alla frazione di Capugnano": AUCBO, fascicolo Bo 23 (Porretta Terme), sentenza del 10 agosto 1927.

¹⁰⁶ Il consorzio, a causa di difficoltà di gestione, si era sciolto lo stesso anno.

